

*Meccanismo Nazionale di Referral per le Persone
Trafficate in Italia*

Prefazione

Nel corso degli ultimi quindici anni, la lotta contro la tratta di esseri umani è stata universalmente riconosciuta come una delle questioni più scottanti e difficili del ventunesimo secolo ed è divenuta parte dell'agenda politica di molte istituzioni e governi europei. Numerose iniziative contro la tratta sono proliferate attraverso l'Europa e significativi passi in avanti sono stati fatti finora al fine di assicurare la protezione delle persone trafficate e l'efficace perseguimento delle organizzazioni criminali che traggono profitto da una delle più gravi violazioni dei diritti fondamentali dell'individuo.

Prendendo atto di questi notevoli sforzi e considerando quanto di positivo è stato finora realizzato, riteniamo che la prossima sfida sia rappresentata dalla predisposizione di un sistema strutturato, coerente ed integrato in cui i diversi interventi messi in campo possano inserirsi ed articolarsi all'insegna di una maggiore efficacia e sostenibilità.

Infatti, in Italia mancano ancora procedure operative standard efficaci, che siano basate su criteri di qualità e che tengano in dovuta considerazione la protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa sulla privacy.

Ciò comporta che, nonostante l'alto livello delle misure di protezione e assistenza rivolte alle persone trafficate, sia ancora difficile garantire un buon grado di sostenibilità del sistema anti-tratta nel suo insieme. Frequentemente si avverte ancora la mancanza di un coordinamento efficiente e funzionale tra tutte le agenzie coinvolte a livello locale e nazionale.

Al fine di ovviare a tali criticità, è adottato il Meccanismo Nazionale di Referral per le vittime di tratta e sono state redatte le procedure operative standard (POS), attraverso le quali poter garantire una completa assistenza "fase dopo fase" alle persone trafficate.

Questo lavoro traduce in uno strumento pratico le più recenti raccomandazioni dell'Unione Europea nel settore della tratta. Si fa riferimento, in particolare, al documento: "Action oriented paper on strengthening the EU external dimension on action against trafficking in human beings; Towards Global EU Action against Trafficking in Human Beings" - adottato dal Consiglio dell'Unione Europea, il quale sollecita l'istituzione di sistemi di referral, ivi incluso il referral transfrontaliero in collaborazione con gli Stati membri dell'Unione Europea, i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

In modo più specifico, viene richiamata l'attenzione sul corretto utilizzo per l'identificazione ed il trattamento delle vittime della tratta di esseri umani, in particolar modo per i minori, al fine di assicurare che essi ricevano assistenza adeguata, in accordo con il loro particolare stato di vulnerabilità e con il rispetto dei loro diritti.

Si confida che il Meccanismo Nazionale di Referral qui prodotto possa rappresentare un utile strumento per supportare il governo e tutti gli attori impegnati nel campo della tratta nella predisposizione di una risposta più efficace a questo fenomeno, sostenibile e coordinata sia a livello nazionale che europeo, in completa ottemperanza agli standard di tutela dei diritti umani attualmente esistenti.

SOMMARIO

SOMMARIO	3
Cosa è.....	5
A chi è rivolto.....	5
Come Utilizzarlo.....	6
Questioni di Definizione	6
Parte A: Meccanismo Nazionale di <i>Referral</i> (MNR).....	7
Cos'è un Meccanismo Nazionale di Referral (MNR).....	7
1. Approccio basato sui diritti umani.....	7
2. Responsabilità del Governo	8
3. Partecipazione della società civile	8
4. Approccio pluridisciplinare e intersettoriale	8
5. Interesse superiore del minore	9
6. Responsabilità e trasparenza.....	9
7. Tematiche Trasversali	9
Misura 1: Analisi Preliminare e <i>Referral</i>	15
Misura 2: Accesso ai Bisogni Primari e alle Informazioni	18
Misura 3: Valutazione Preventiva del Rischio.....	20
Misura 4: Interpretariato e Mediazione Culturale	23
Misura 5: Periodo di Recupero e di Riflessione	25
Misura 6: Identificazione	27
Misura 1: Informazioni su Alternative di Assistenza e Condizioni.....	37
Misura 2: Informazioni su Opzioni Legali e Condizioni.....	38
Misura 3: Inserimento e Valutazione dei Bisogni	39
Misura 4: Fornitura di Assistenza e Protezione	42
Misura 1: Sviluppo Congiunto del Programma di Assistenza Individuale (PAI)	46

Misura 2: Procedure di Consenso per l'Implementazione del Programma di Assistenza Individuale (PAI).....	47
Misura 3: Adattamento e Inclusione Sociale	48
Misura 4: Supporto e Assistenza Legale	50
IV POS – Rientro Volontario Assistito e Inclusione Sociale	51
Misura 2: Valutazione del Rischio e dell'Inclusione Sociale	55
Misura 3: Piano di Gestione del Rischio	57
Misura 4: Ricerca dei Familiari.....	58
Misura 5: Documenti	58
Misura 6: Programma di Assistenza Individuale Pre-partenza	59
Misura 7: Trasporto Sicuro/Trasferimento e Assistenza all'Arrivo.....	60
V POS – Procedimenti Penali e Civili.....	62
Misura 1: Indagini e Raccolta Prove	64
Misura 2: Sostegno alla Vittima-Testimone prima del Processo	65
Misura 3: Sostegno alla Vittima-Testimone durante il Processo.....	66
Misura 4: Sostegno alla Vittima-Testimone dopo il Processo	67
Misura 5: Supporto per le Richieste di Risarcimento	67

Meccanismo Nazionale di Referral (MNR)

Cosa è

Il Meccanismo Nazionale di Referral per le vittime di tratta è un insieme di raccomandazioni e misure pratiche che guideranno tutti gli attori coinvolti durante tutte le fasi necessarie nella lotta contro la tratta e in linea con gli esistenti standard di tutela dei diritti umani.

Include una serie dettagliata di procedure operative standard (POS), costituite da misure distinte volte a garantire un'adeguata assistenza alle vittime di tratta attraverso le fasi qui di seguito riportate:

1. identificazione;
2. prima assistenza e protezione;
3. assistenza a lungo termine e inclusione sociale;
4. rientro e inclusione sociale;
5. procedimenti penali e civili.

A chi è rivolto

Il Meccanismo Nazionale di Referral per le Vittime di Tratta è principalmente destinato a tutti gli attori impegnati nella lotta contro la tratta che vengono a contatto con una persona trafficata (sia essa presunta o riconosciuta tale) e che sono coinvolti in una qualsiasi delle fasi previste: identificazione, protezione, assistenza, procedimenti penali e civili o rientro nel paese d'origine. Il Meccanismo Nazionale di Referral per le Vittime di Tratta è inoltre diretto ai responsabili e ai decisori delle politiche, ovvero a quei soggetti incaricati di pianificare gli interventi di prevenzione e protezione, le strategie investigative e repressive. Tra questi rientrano i professionisti e gli esperti nel settore della lotta contro la tratta, le organizzazioni non governative (ONG), le organizzazioni governative (OG), le organizzazioni internazionali (OI) e altre categorie quali:

- operatori di sportello;
- operatori delle case di accoglienza;
- responsabili del caso;
- psicologi;
- counsellors;
- operatori sociali;
- interpreti;
- mediatori interculturali;
- operatori sanitari;
- avvocati;
- tutori dei minori;
- Forze dell'Ordine;
- ispettori del lavoro;
- personale dei sindacati;

- magistrati;
- personale carcerario;
- responsabili delle politiche e decisori;
- personale diplomatico;
- altri.

L'obiettivo del 'Meccanismo Nazionale di Referral per le Vittime di Tratta (MNR)' consiste nel fornire agli attori statali e non statali impegnati nella lotta contro la tratta gli strumenti necessari per implementare tutte le fasi atte a garantire un'adeguata assistenza e protezione alle persone trafficate, in qualsiasi stadio del referral locale e/o nazionale.

Come Utilizzarlo

Il MNR è un vero e proprio strumento di lavoro che sostiene gli attori coinvolti, fase per fase, in qualsiasi stadio del processo di identificazione, assistenza, protezione, rientro volontario, inclusione sociale e lavorativa delle potenziali vittime di tratta.

Questioni di Definizione

La terminologia riveste un ruolo essenziale nella strutturazione del discorso pubblico e nella concettualizzazione di qualsiasi fenomeno sociale. Ciò considerato, nel MNR, il termine "persona trafficata" viene utilizzato, quando possibile, in sostituzione del semplice "vittima di tratta", considerato sinonimo del primo. Il termine "vittima" si riferisce a una persona formalmente identificata dalle autorità competenti, o da specifiche ONG, come soggetta al crimine della tratta di esseri umani. Il termine "persona assistita" viene utilizzato in riferimento a una persona trafficata che abbia accettato l'assistenza e il sostegno a breve o lungo termine di un'organizzazione non governativa, governativa, internazionale o simile. Queste scelte linguistiche sono state effettuate per evitare qualunque forma di involontaria retorica del vittimismo e per sottolineare il ruolo attivo e influente di coloro che decidono di abbandonare una situazione di sfruttamento e partecipare ad un programma di sostegno.

È importante sottolineare il fatto che i minori vittime di tratta possono essere non accompagnati o separati, nonostante nel testo si faccia genericamente riferimento a "minori trafficati".

Nel MNR, il termine "persona(e) trafficata(e) straniera(e)" si riferisce a un individuo che non possiede la nazionalità del paese di destinazione e indica cittadini sia europei sia non europei. Da notare che alcune misure possono essere applicate esclusivamente ai cittadini dell'Unione Europea, ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea o a entrambi.

Parte A: Meccanismo Nazionale di *Referral* (MNR)

Cos'è un Meccanismo Nazionale di Referral (MNR)

Il Meccanismo Nazionale di Referral è un meccanismo di cooperazione tramite cui gli attori statali adempiono ai propri obblighi per proteggere e promuovere i diritti umani delle vittime di tratta, coordinando i propri sforzi in un partenariato strategico con la società civile. Gli obiettivi primari di un Meccanismo Nazionale di Referral (MNR) consistono nel garantire il rispetto dei diritti umani delle persone trafficate e nel fornire un modo efficace per orientare queste ultime verso i servizi dedicati. Il Meccanismo Nazionale di Referral (MNR) può inoltre contribuire a migliorare la politica e le procedure nazionali su un ampio ventaglio di questioni che riguardano le vittime di tratta, quali le norme relative al soggiorno ed al rientro, il risarcimento della vittima e la protezione dei testimoni.

Nel caso in cui le vittime di tratta siano minori, ogni procedura afferente al Meccanismo Nazionale di Referral (MNR) deve essere sviluppata e applicata in stretta collaborazione con i servizi nazionali di protezione dei minori.

Fondamentale è la funzione del Numero Verde Nazionale che rappresenta una ulteriore forma di punto di accesso per l'emersione delle vittime. Il punto di forza del Numero Verde è insito nella sua potenziale dimensione di *mainstream* e accessibilità, ampliando l'opportunità anche laddove non sono presenti circuiti e reti territoriali o i fenomeni sono tali da essere impossibili da raggiungere (ad esempio il lavoro domestico).

Un Meccanismo Nazionale di Referral (MNR) efficace e funzionale si basa sui principi e sugli approcci qui di seguito riportati, da considerare e applicare durante tutte le fasi di assistenza e di *referral* delle persone trafficate.

1. Approccio basato sui diritti umani

Qualunque risposta anti-tratta locale, regionale e nazionale deve fondarsi sugli standard dei diritti umani internazionalmente riconosciuti per promuovere e proteggere i diritti umani delle persone trafficate. Gli attori statali e tutte le parti coinvolte in tal senso (es. Forze dell'Ordine, magistratura, uffici degli affari sociali) hanno pertanto l'obbligo di rispettare, proteggere, osservare e promuovere l'intero ventaglio di diritti civili, culturali, economici, politici e sociali che ciascun individuo possiede e di cui gode incondizionatamente. Tale approccio deve essere ugualmente adottato dagli attori non statali (es. ONG, organizzazioni e associazioni della società civile, Organizzazioni Internazionali/OI) impegnati nel settore della lotta contro la tratta per garantire, nei servizi offerti, il pieno rispetto e la promozione dei diritti delle persone assistite. Un approccio basato sui diritti umani pone i diritti dell'individuo al centro delle attività e delle politiche anti-tratta e prevede:

- a. l'osservanza degli standard internazionali di tutela dei diritti umani;
- b. il rispetto del principio di non discriminazione;
- c. la definizione di standard e la raccolta di informazioni sull'attività;
- d. il riconoscimento delle persone trafficate in quanto soggetti detentori di diritti;
- e. la piena partecipazione e consultazione di tutti gli attori coinvolti, persone trafficate incluse, nello sviluppo delle strategie e delle politiche anti-tratta;

- f. l'adozione di una specifica prospettiva in termini di genere, età e cultura nelle politiche e nei servizi anti-tratta.

I diritti umani si applicano ai minori così come a qualsiasi altro essere umano. Nello specifico, si dovranno trattare i minori trafficati innanzitutto come minori, nel rispetto dei relativi diritti fondamentali principalmente contenuti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo (1989). Particolarmente significativi sono i principi fondamentali del superiore interesse del minore, della non discriminazione, del diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo ed alla partecipazione.

2. Responsabilità del Governo

Il Governo ha piena responsabilità e partecipa attivamente alla progettazione ed all'implementazione della risposta anti-tratta a livello nazionale. Di conseguenza, gli esponenti delle amministrazioni locali, regionali e nazionali impegnati nelle attività volte a prevenire e combattere la tratta di esseri umani ed a fornire supporto alle persone trafficate, devono essere attivamente coinvolti nel sistema locale, regionale e nazionale di *referral* o nell'equivalente struttura di coordinamento anti-tratta e devono inoltre cooperare con regolarità e prontezza, conformemente alle procedure operative standard (POS) adottate dal Governo, sviluppate congiuntamente con gli attori non statali e comunemente adottate.

3. Partecipazione della società civile

Le Organizzazioni Non Governative (ONG) di competenza, le organizzazioni e le associazioni non statali devono essere collaboratrici attive nella risposta anti-tratta a livello locale, regionale e nazionale e devono partecipare al processo decisionale assumendo un ruolo attivo nella progettazione e nell'implementazione delle strategie e delle politiche anti-tratta. Svolgono inoltre un ruolo essenziale, in quanto fornitori di servizi, nel sostegno alle persone trafficate durante il processo di identificazione, assistenza a breve e a lungo termine, inclusione sociale, rientro volontario assistito e nel corso dei procedimenti penali e civili. Le organizzazioni della società civile devono essere libere di assistere le persone trafficate indipendentemente dalla volontà di queste ultime di cooperare o meno con le autorità competenti. Il loro accesso ai finanziamenti non deve dipendere dalla collaborazione tra la persona trafficata assistita e le Forze dell'Ordine e/o l'autorità giudiziaria. Le organizzazioni della società civile devono essere parte del sistema locale, regionale, nazionale di *referral* o dell'equivalente struttura di coordinamento anti-tratta e devono inoltre cooperare con regolarità e prontezza, conformemente alle procedure operative standard (POS) sviluppate congiuntamente con gli attori statali e comunemente adottate.

4. Approccio pluridisciplinare e intersettoriale

La progettazione e l'implementazione di qualsiasi servizio anti-tratta offerto alle persone trafficate deve contemplare il coinvolgimento di un'ampia serie di attori statali e non statali con conoscenze e competenze specifiche nel settore. Devono essere definiti chiari e specifici mandati e responsabilità per poter lavorare congiuntamente nel rispetto delle procedure e degli standard qualitativi di assistenza concordati.

5. Interesse superiore del minore

L'interesse superiore del minore deve essere l'obiettivo primario di tutte le azioni riguardanti i minori considerati potenziali vittime di tratta. La valutazione del superiore interesse deve basarsi sulle specifiche circostanze di ciascun minore e deve inoltre tener conto di specifici parametri ad esso inerenti: situazione familiare, condizione del paese di origine, particolari vulnerabilità, sicurezza, rischi a cui il minore in oggetto è esposto e relative necessità di protezione, livello di integrazione nel paese di destinazione, salute mentale e fisica, istruzione e condizioni socio-economiche. Tali considerazioni devono essere portate avanti nel contesto della nazionalità del minore e del background etnico, culturale e linguistico. La valutazione del superiore interesse del minore deve essere un esercizio pluridisciplinare intrapreso da specialisti ed esperti che lavorano con i minori, con il coinvolgimento degli attori competenti.

6. Responsabilità e trasparenza

Il Meccanismo Nazionale di Referral prevede procedure di rimostranza per consentire effettivamente alle persone trafficate di formulare accuse e di usufruire del diritto al risarcimento/indennizzo in caso di violazione dei propri diritti individuali e umani in qualsiasi fase del loro processo di identificazione e di assistenza.

7. Tematiche Trasversali

Le tematiche trasversali qui di seguito elencate sono importanti durante tutto il processo di referral nazionale e devono essere considerate nella loro totalità nell'implementazione di qualsiasi misura del Meccanismo Nazionale di Referral (MNR):

- Sicurezza e Incolumità

Tutte le misure devono soddisfare i bisogni specifici di ogni singola persona trafficata, nel pieno rispetto dell'integrità psicologica e fisica.

- Partecipazione

La partecipazione è una fase basilare nell'assistenza alle persone trafficate, che devono essere sempre considerate come soggetti attivi in grado di prendere decisioni. Le opinioni e i desideri delle persone trafficate, minori o adulti che siano, dovrebbero essere sempre presi in considerazione onde consentire la loro piena partecipazione nel processo decisionale inerente il proprio caso. Devono essere pertanto incoraggiati a porre domande e ad esprimere eventuali preoccupazioni in qualunque fase del Meccanismo Nazionale di Referral.

- Trasmissione di informazioni

Le persone trafficate devono ricevere informazioni dettagliate su tutte le procedure e le misure inerenti la loro assistenza e il relativo *referral*, inclusi i propri diritti e prerogative. Le informazioni dovrebbero essere fornite tempestivamente, costantemente aggiornate e comunicate in modo chiaro. È necessario verificare che tutte le informazioni fornite vengano chiaramente comprese dalle persone trafficate e incoraggiare queste ultime a porre domande di chiarimento in qualunque momento e in caso di eventuali dubbi.

- Scambio di informazioni

Le informazioni dovranno essere scambiate tempestivamente tra tutti gli attori coinvolti, considerando come obiettivo fondamentale la sicurezza, l'incolumità e la privacy delle vittime di tratta e consentendo a queste ultime di conoscere adeguatamente la situazione rispetto allo scambio dei dati che le riguardano, per cui devono dare il proprio consenso.

- Protezione dei dati

I dati personali dovranno essere ragionevolmente e legalmente raccolti, elaborati, scambiati e archiviati "per scopi specifici e legittimi e non utilizzati in modo incompatibile rispetto a questi ultimi" onde garantire incolumità e sicurezza a lungo termine delle persone trafficate. Le vittime di tratta devono sempre fornire il consenso informato per l'utilizzo dei propri dati, che possono decidere, in qualsiasi momento, di acquisire, rettificare o eliminare.

- Interpretariato e mediazione culturale

È essenziale che tutte le comunicazioni avvengano in una lingua comprensibile dalle persone trafficate, pertanto l'interpretariato e/o la mediazione culturale sono un elemento chiave per un'adeguata assistenza. È necessario predisporre un elenco di riferimento di professionisti qualificati e fidati costantemente aggiornato.

- Formazione e supervisione

Tutti i professionisti coinvolti in una qualsiasi fase del Meccanismo Nazionale di Referral (MRN) devono ricevere una formazione specifica sulle tematiche inerenti la tratta e sulle opportune metodologie di lavoro da impiegare con le persone vittime di tratta. Aggiornamenti e sessioni di supervisione dovranno costantemente accompagnare le suddette procedure.

- Monitoraggio e valutazione

Il processo di monitoraggio e di valutazione determina l'effettivo funzionamento di un sistema, il raggiungimento o meno dei risultati previsti mediante le procedure specificate e l'ottenimento, attraverso tali risultati, degli obiettivi specifici e dei fini strategici. Tale processo consente un miglioramento delle procedure a livello operativo o una riformulazione degli obiettivi a livello strategico, basandosi sui risultati della valutazione. Il monitoraggio e la valutazione dovrebbero inoltre determinare l'impatto delle misure anti-tratta sui diritti umani delle persone trafficate, la cui opinione sull'assistenza ricevuta dovrebbe essere tenuta in considerazione.

- Risorse umane e finanziarie

Qualunque risposta anti-tratta deve essere sostenibile in termini di risorse economiche e umane per raggiungere completamente gli obiettivi prefissati per la protezione delle persone trafficate e la prevenzione e la repressione del fenomeno. Gli attori responsabili dovranno debitamente e tempestivamente stanziare risorse finanziarie e umane adeguate per l'implementazione di ciascuna specifica misura.

Per definire e gestire efficacemente il Meccanismo Nazionale di Referral (MRN) si includono una serie dettagliata di Procedure Operative Standard (POS), costituite da misure distinte, volte a garantire un'adeguata assistenza alle vittime di tratta attraverso le fasi di:

1. *Identificazione*
2. *Prima assistenza e protezione*
3. *Assistenza a lungo termine e inclusione sociale*
4. *Rientro e inclusione sociale*
5. *Procedimenti penali e civili*

Ogni Procedura Operativa Standard (POS) si fonda sulle seguenti misure:

- *cosa sono (COSA);*
- *quando devono essere adottate (QUANDO);*
- *chi deve adottarle (CHI);*
- *in che modo devono essere applicate (COME).*

Le misure indicate non seguono sempre un ordine cronologico; in alcune circostanze devono essere applicate simultaneamente, mentre in altri casi devono seguire un ordine di attuazione diverso.

In caso di minori vittime di tratta, tutte le misure adottate devono avere come obiettivo primario gli interessi superiori del minore, risultanti da una valutazione attenta e approfondita condotta da professionisti formati e qualificati. Qualunque decisione deve essere presa tenendo conto delle opinioni del minore, che dovrebbero essere sollecitate proattivamente in tutte le diverse fasi previste, sia dallo staff che dai decisori coinvolti con la relativa competenza richiesta.

Parte B: Procedure Operative Standard (POS)

La presente sezione descrive le Procedure Operative Standard (POS) necessarie per definire e gestire efficacemente il Meccanismo Nazionale di Referral (MNR) in termini di:

POS 1 - Identificazione

POS 2 – Prima assistenza e protezione

POS 3 – Assistenza a lungo termine e inclusione sociale

POS 4 – Rientro volontario assistito e inclusione sociale

POS 5 – Procedimenti penali e civili.

Ciascuna Procedura Operativa Standard (POS) consiste in una serie di misure che vengono spiegate in dettaglio:

COSA sono;

QUANDO devono essere adottate;

CHI ne deve essere responsabile;

COME devono essere applicate.

Le misure descritte non seguono sempre un ordine cronologico; in alcune circostanze devono essere applicate simultaneamente, mentre in altri casi devono seguire un ordine di attuazione diverso, in base, ad esempio, a differenti contesti legislativi nazionali e alle relative disposizioni in vigore. Alcune misure, inoltre, possono differire l'una dall'altra a seconda della situazione del paese o della condizione individuale e pertanto devono essere specificatamente contestualizzate.

In caso di minori vittime di tratta, tutte le misure adottate devono avere come obiettivo primario gli interessi superiori del minore, risultanti da una valutazione attenta e approfondita condotta da professionisti formati e qualificati. Qualunque decisione deve essere presa tenendo conto delle opinioni del minore, che devono essere sollecitate proattivamente in tutte le diverse fasi previste, sia dallo staff che dai decisori coinvolti con la relativa competenza richiesta.

Per alcune misure, vengono forniti elenchi di indicatori considerati utili strumenti da impiegare nelle diverse circostanze (es. per eseguire l'analisi preliminare, redigere la valutazione dei rischi, identificare formalmente una persona trafficata, effettuare l'inserimento e la valutazione dei bisogni, ecc.). È essenziale tenere sempre a mente l'importanza degli indicatori in quanto strumento utile da utilizzare con cura, onde evitare il rischio di un'elaborazione non intenzionale del profilo di una vittima che possa ostacolare la reale identificazione delle persone trafficate e il pieno rispetto dei loro diritti fondamentali.

I POS - Identificazione

L'identificazione è la prima fase di un meccanismo locale o nazionale di referral attraverso cui una persona vittima di tratta viene identificata in quanto tale. Questa fase può essere divisa in due parti principali: l'identificazione preliminare e l'identificazione formale.

a) Identificazione Preliminare

1. **Analisi preliminare e referral:** Orientamento (o auto-orientamento) di una presunta persona trafficata verso il primo centro di segnalazione, es. l'ente responsabile per l'analisi preliminare del caso e il *referral*.
2. **Accesso ai bisogni primari e alle informazioni:** Trasmissione alla presunta persona trafficata di informazioni essenziali e indagine sui relativi bisogni urgenti, dando risposte alle preoccupazioni esternate e/o soddisfacendo le necessità di emergenza.
3. **Valutazione preventiva del rischio:** Analisi dei possibili rischi e garanzia di immediata sicurezza per la presunta vittima di tratta;
4. **Lingua e interpretariato:** Garanzia di comunicazione in una lingua che la persona in oggetto comprenda.
5. **Periodo di recupero e di riflessione:** Concessione, per gli individui interessati, di un periodo di tempo e delle risorse necessarie affinché possano prendere le debite decisioni sulle fasi successive.

b) Identificazione Formale

6. **Identificazione:** Determinazione dello status di vittima da parte di persone qualificate e autorizzate (es. personale delle Forze dell'Ordine o dell'autorità giudiziaria, professionisti specializzati, personale delle ONG/IO, ecc.) che pongano domande ed esaminino le circostanze al fine di identificare formalmente l'individuo quale vittima di tratta; comunicazione al soggetto interessato dei risultati emersi e delle possibili alternative future, al fine di garantire l'opportuno processo decisionale e ottenere il consenso sulle fasi successive. L'identificazione formale comprende inoltre i casi in cui lo status di vittima non è stato ancora determinato tramite procedimenti penali.

Considerata la complessità del reato di tratta, occorre dare il beneficio del dubbio a una persona (sia minore sia adulta) che afferma di essere stata sottoposta a uno sfruttamento presumibilmente correlato alla tratta. Una persona presumibilmente trafficata dovrà essere considerata tale non appena le autorità competenti colgano il minimo indizio sull'effettivo assoggettamento al reato di tratta.

IDENTIFICAZIONE	Preliminare	Misura 1	<p>ANALISI PRELIMINARE E REFERRAL</p> <ul style="list-style-type: none"> o Orientare una presunta persona trafficata verso il primo centro di segnalazione o Eseguire la prima analisi per l'identificazione o Stabilire se la presunta vittima di tratta è un minore o Designare un tutore qualora la presunta vittima sia/possa essere un minore
		Misura 2	<p>ACCESSO AI BISOGNI PRIMARI E ALLE INFORMAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> o Illustrare alla presunta vittima di tratta i diritti/le responsabilità e il tipo di assistenza previsto. o Valutare i problemi imminenti o Determinare i bisogni urgenti o Determinare le misure di sicurezza
		Misura 3	<p>VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO</p> <ul style="list-style-type: none"> o Valutare i rischi imminenti e stabilire misure per la sicurezza e il benessere della vittima o Affrontare i bisogni/le richieste urgenti della presunta vittima di tratta
		Misura 4	<p>INTERPRETARIATO E MEDIAZIONE CULTURALE</p> <ul style="list-style-type: none"> o Fornire servizi di traduzione/interpretariato per consentire la comunicazione tra il personale dei servizi di assistenza /le forze di polizia e la presunta vittima di tratta o Informare gli interpreti/i mediatori culturali sul loro ruolo o Informare la presunta vittima di tratta sui propri diritti e sul ruolo dell'interprete/mediatore culturale
		Misura 5	<p>PERIODO DI RECUPERO E DI RIFLESSIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> o Concedere alla persona presumibilmente trafficata un periodo di tempo per recuperare e stabilizzarsi o Informare la persona presumibilmente trafficata sulle opzioni disponibili o Fornire un alloggio sicuro o Fornire servizi primari o Fornire accesso alle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno
	Formale	Misura 6	<p>IDENTIFICAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> o Determinare, attraverso procedure ufficiali, se il soggetto è vittima di tratta o Qualora necessario, contattare le autorità competenti del paese d'origine/di transito/di destinazione o Stabilire l'identità della persona vittima di tratta o Stabilire la giurisdizione nel caso in cui la vittima di tratta sia un minore o Chiarire le informazioni rilevanti scaturite dall'identificazione alla persona trafficata riconosciuta come tale

Misura 1: Analisi Preliminare e Referral

COS'E' - Si tratta della prima analisi del caso di una presunta vittima di tratta e del relativo *referral* verso una sistemazione temporanea sicura.

Una presunta persona trafficata può essere notificata al primo centro di segnalazione tramite diversi canali:

- la vittima stessa;
- altre persone trafficate;
- famiglia o conoscenti;
- privati cittadini;
- rappresentanti di polizia;
- servizi per l'immigrazione;
- personale dei centri di identificazione ed espulsione;
- personale carcerario;
- ispettori del lavoro;
- personale dei sindacati;
- operatori delle ONG;
- operatori delle OI;
- operatori sanitari;
- funzionari diplomatici;
- personale addetto ai servizi di trasporto;
- altro.

QUANDO - Successivamente alla notifica di una presunta persona trafficata presso un centro di segnalazione.

CHI - Il primo centro di segnalazione, ovvero l'ente/l'organizzazione che agisce come punto centrale di informazione, referral e supporto iniziale per le presunte vittime di tratta.

Il suddetto ente può essere:

- un'istituzione nazionale di coordinamento;
- Forze dell'Ordine e/o Autorità Giudiziaria;
- servizi di assistenza (es. ONG, servizi sociali);
- altro.

Il primo centro di segnalazione deve essere noto a tutte le istituzioni e le organizzazioni competenti il cui personale potrebbe venire in contatto con le persone trafficate, quali i funzionari delle forze di polizia e l'autorità giudiziaria, i funzionari dell'ufficio immigrazione, gli ispettori del lavoro, il personale delle organizzazioni non governative o delle organizzazioni internazionali, gli operatori sanitari, i funzionari consolari o dell'ambasciata, il personale addetto ai servizi di trasporto, ecc.

COME - L'analisi preliminare deve basarsi su una serie di domande volte a determinare se la persona è una presunta o una potenziale vittima di tratta, non appena quest'ultima entra in contatto con il primo centro di segnalazione. Durante questa procedura, è inoltre importante prestare attenzione alla condizione di salute della persona in esame ed identificare la presenza di eventuali segni di abuso. È possibile utilizzare un elenco di diversi indicatori per elaborare domande e rilevare eventuali prove di maltrattamento:

INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE ATTRAVERSO L'ANALISI PRELIMINARE	
VOCE	INDICATORI
Dati personali	<ul style="list-style-type: none"> o Nome o Sesso o Età o Nazionalità o Status giuridico o Stato di famiglia o Conoscenza della lingua del Paese di destinazione (per vittime straniere)
Aspetto fisico	<ul style="list-style-type: none"> o Ferite da percosse (cicatrici, lividi, ossa rotte ...) o Segni di infezioni trascurate (febbre, collo gonfio, lacrimazione ...) o Segni di malattie contagiose o Segni di tortura (bruciature, tagli...) o Segni di malnutrizione o Segni di paura o Comportamento angosciato
Condizioni di vita	<ul style="list-style-type: none"> o Prova di restrizione e rigido controllo dei movimenti o Isolamento o Bassi standard di alloggio o Vita e lavoro nello stesso luogo o Continuo cambiamento dell'alloggio
Condizioni di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> o Nessun lavoro o falso contratto di lavoro o Nessun salario o lavoro sottopagato o Orario lavorativo troppo lungo e/o nessun giorno libero o Condizioni di lavoro pericolose e/o insalubri o Nascosto dagli altri lavoratori o Posto di lavoro in continuo cambiamento o Trovato in strutture dove sono stati già rilevati casi di sfruttamento e tratta
Status giuridico	<ul style="list-style-type: none"> o Condizione di migrazione clandestina (per presunte persone trafficate straniere) o Mancanza di documenti o documenti falsi (es. passaporto, visto, documento di identità, permesso di soggiorno ...) o Intimazione/i a lasciare il territorio dello stato o Altro

Per determinare ufficialmente la condizione di vittima, vengono utilizzate specifiche procedure di identificazione, quali la raccolta e la valutazione di informazioni sulle varie fasi della tratta, dopo il periodo di recupero e di riflessione (Misura 6: Identificazione).

L'analisi preliminare e il *referral* devono essere svolti:

- con il consenso informato della presunta vittima di tratta;
- prendendo opportunamente in considerazione la sicurezza, la privacy e l'incolumità della presunta vittima di tratta;
- dopo aver valutato attentamente le condizioni di salute della presunta vittima di tratta, incluso il controllo dell'esistenza di sintomi da sindrome da stress post-trauma;
- raccogliendo informazioni adeguate, attinenti, una volta che la presunta vittima di tratta fornisce il proprio consenso informato per fornire e archiviare i propri dati personali. La persona in oggetto deve essere informata sul proprio diritto di revocare il consenso per l'archiviazione dei propri dati;
- valutando attentamente le opinioni e i timori della presunta vittima di tratta;
- informando immediatamente l'autorità competente per la tutela del minore qualora la presunta persona trafficata sia un minore o si sospetti che lo sia. Prima di attuare qualsiasi misura, deve essere immediatamente nominato un tutore. Il tutore nominato deve accompagnare il minore durante l'intero percorso e deve inoltre lavorare in stretta collaborazione con i servizi nazionali di protezione dei minori, le Forze dell'Ordine e l'autorità giudiziaria, i servizi di immigrazione (in caso di minore straniero) e con altri servizi di assistenza finché non sarà individuata e adottata una soluzione duratura nel rispetto degli interessi superiori del minore;
- qualora vengano in contatto con un minore separato, le autorità hanno il dovere di adottare misure proattive per determinare se il minore è o è stato trafficato e per garantire che venga applicato l'intero ventaglio di misure previsto in termini di protezione speciale e assistenza ai minori vittime di tratta;
- adottando procedure di *referral* ben definite.

L'intervistatore deve essere consapevole del fatto che le presunte persone trafficate potrebbero non voler fornire informazioni complete o vere sulla propria esperienza di tratta, soprattutto nella prima fase di assistenza. Potrebbero infatti aver timore delle Forze dell'Ordine (per il fatto di essere migranti senza documenti, aver intrapreso attività illegali correlate alla tratta, essere stati raggirati rispetto alla condotta delle Forze dell'Ordine, ecc.), dei trafficanti e degli sfruttatori (per minacce, abusi, ritorsioni verso persone care), diffidare degli altri in ragione della propria esperienza di tratta, non ricordare tutte le informazioni o l'ordine esatto degli eventi a causa di una perdita di memoria temporanea dovuta al trauma subito.

Occorre tenere conto del fatto che ciascun individuo ha il diritto di decidere se, e preferibilmente in quale misura e quando, desidera ricevere assistenza. Dovrà inoltre essere consultato prima di avere qualsiasi forma di supporto. Un iniziale rifiuto di assistenza non deve tuttavia condurre all'irrevocabile esclusione dal relativo accesso ai servizi qualora la vittima dovesse in seguito cambiare idea.

Prassi – Il protocollo di Teramo: L'identificazione quale procedura multi-agenzia (Italia)

Il Tribunale di Teramo (Italia), in collaborazione con l'Associazione On the Road, ha sviluppato una serie di "Linee Guida per l'approccio alle potenziali vittime di tratta di esseri umani e sfruttamento, nonché di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" (definite "Protocollo di Teramo"). Basato su un approccio interistituzionale e incentrato sui diritti umani, il Protocollo di Teramo stabilisce la necessità di:

- adottare un approccio incentrato sulla persona per instaurare un contatto positivo con le (potenziali) persone trafficate e ottenere la loro fiducia;
- fornire sostegno sociale, assistenza e protezione alle persone trafficate, indipendentemente dalla loro volontà o meno di cooperare con le autorità competenti;
- impiegare funzionari e magistrati ben formati in materia che devono cooperare anche attraverso l'istituzione di unità anti-tratta multi-agenzia ad hoc;
- avvalersi del supporto di un mediatore culturale dalla prima intervista in avanti.

Il Protocollo di Teramo regola inoltre i distinti ruoli di tutti gli attori coinvolti e definisce le procedure operative di cooperazione tra Forze dell'Ordine, magistratura, attori pubblici diversi e organizzazioni della società civile. Il Protocollo è stato divulgato dalla Procura di Teramo a tutte le Forze dell'Ordine della provincia di Teramo insieme a un elenco di indicatori utili per identificare potenziali persone trafficate e un modello di intervista per l'analisi preliminare della potenziale vittima.

Misura 2: Accesso ai Bisogni Primari e alle Informazioni

COS'E' - Si tratta di:

- a) soddisfazione di bisogni primari urgenti;
- b) trasmissione di informazioni dettagliate alla presunta persona trafficata.

a) I bisogni primari qui di seguito riportati devono risultare soddisfatti prima della raccolta di qualsiasi informazione, verificando se la persona trafficata abbia o meno richieste o bisogni urgenti quali:

- cibo, acqua;
- bisogni fisiologici e igiene personale di base;
- abiti puliti;
- riposo, privacy;
- assistenza medica urgente;
- possibilità di contattare i membri della famiglia o altre persone di riferimento (qualora si tratti di una procedura sicura per la presunta persona trafficata);
- altre necessità di emergenza.

b) La trasmissione di informazioni è un elemento chiave del processo di referral che consente alla presunta vittima di tratta di alleggerire il proprio stato di ansia e incertezza riguardo al futuro e di riprendere in mano il controllo della propria vita. Rappresenta inoltre il primo passo verso la costruzione di un rapporto di fiducia tra la persona assistita e i servizi/l'istituzione. Occorrerebbe pertanto fornire informazioni inerenti:

- i diritti e gli obblighi di una presunta persona trafficata;
- le condizioni relative al periodo di recupero e di riflessione;
- i servizi disponibili (alloggio, consulenza psicologica ecc.);
- il funzionamento del sistema di protezione;

- le eventuali fasi successive del *referral*;
- gli eventuali timori in merito alla sicurezza;
- la politica di tutela dei dati.

CHI - Operatori designati provenienti da istituzioni accreditate anti-tratta locali e nazionali che ospitano la presunta persona trafficata in seguito al *referral* iniziale. I suddetti operatori devono aver ricevuto una specifica formazione che consenta loro di portare avanti la propria missione con il sostegno di un interprete o di un mediatore culturale.

In caso di presunto minore trafficato, la trasmissione delle informazioni, di cui sopra, deve avvenire mediante l'intervento di operatori specializzati e qualificati per lavorare con i minori. Il tutore designato deve essere costantemente presente onde garantire il soddisfacimento dei bisogni primari del minore e il rispetto dei suoi diritti.

QUANDO - Subito dopo il *referral* iniziale.

COME - Le informazioni e le risposte ai bisogni primari devono essere fornite:

- in modo chiaro, professionale e al contempo comprensivo;
- utilizzando un linguaggio semplice e, nel caso in cui la presunta persona trafficata sia straniera, con l'ausilio di un interprete o di un mediatore culturale;
- oralmente e per iscritto in una lingua che la presunta persona trafficata possa comprendere;
- incoraggiando la presunta persona trafficata a porre domande chiarificatrici;
- accertandosi che la presunta persona trafficata abbia chiaramente compreso tutte le informazioni date;
- aiutando a reindirizzare e a valutare le alternative disponibili;
- nel caso in cui la presunta vittima sia un minore, in modo ragionevole e utilizzando un linguaggio che sia adatto alle capacità di sviluppo del minore. Nel caso di bambini piccoli, le forze di polizia e l'autorità giudiziaria possono decidere di condividere inizialmente le informazioni con il tutore e in seguito di consentire a quest'ultimo di condividerle con il minore.

Alle presunte vittime di tratta non deve essere richiesto di firmare nulla né prima né dopo aver ricevuto informazioni. Qualora occorra siglare eventuali documenti, la firma non potrà mai essere utilizzata come presupposto per ricevere assistenza o informazioni supplementari.

DOVE - In un ambiente confortevole, sicuro e riservato, dove non sono presenti uditori esterni.

Ai soggetti che rifiutano di essere sottoposti a colloquio (es. non accettano l'assistenza), dovranno essere fornite informazioni e dettagli relativi ai contatti dei servizi di sostegno, qualora decidessero in futuro di avvalersi dell'aiuto proposto.

Misura 3: Valutazione Preventiva del Rischio

COS'E' - Si tratta di una procedura di valutazione che consente di determinare in modo accurato la situazione della presunta persona trafficata al fine di:

- identificare eventuali rischi imminenti per la salute;
- valutare la necessità di cure mediche urgenti o di pronto intervento o di altre necessità di sostegno impellenti;
- valutare eventuali rischi imminenti o futuri legati all'incolumità della vittima;
- stabilire insieme le fasi successive necessarie per garantire la sicurezza ed il benessere della stessa.

Qualora la presunta vittima di tratta sia un minore, la valutazione iniziale del rischio dovrà inoltre considerare quanto segue:

- azioni e fasi concrete da adottare immediatamente per garantire la piena tutela del minore, inclusa la designazione di un tutore in caso di minore privo di cure parentali.

In caso di minore straniero, le autorità designate (solitamente il Ministro degli Interni in cooperazione con i servizi sociali) del paese di destinazione hanno l'obbligo primario di stabilire contatti con l'ambasciata straniera nel paese di destinazione o con un'autorità competente/il Ministero degli Interni nel paese di origine.

QUANDO - Subito dopo che la presunta persona trafficata:

- abbia visto i propri bisogni primari soddisfatti e abbia ricevuto le necessarie informazioni;
- sia stata informata sulla procedura di valutazione preventiva del rischio;
- abbia avuto la possibilità di porre domande o avanzare richieste;
- abbia dichiarato di sentirsi al sicuro;
- abbia fornito il proprio consenso.

La valutazione preventiva del rischio *non può* essere condotta nel caso in cui la persona trafficata:

- si trovi in un ambiente in cui la privacy e la sicurezza non possano essere garantite;
- necessiti di assistenza medica urgente;
- richieda un parere legale;
- chieda di posporre o rifiuti la valutazione preventiva del rischio;
- sia un minore e non sia presente alcun adulto legalmente responsabile per esso.

CHI - Operatori incaricati e qualificati delle Forze dell'Ordine e/o dell'ONG e/o dell'autorità giudiziaria e un interprete o mediatore culturale.

Qualora la presunta vittima di tratta sia un minore, dovrà sempre essere coinvolto un rappresentante dei servizi sociali, sia esso uno psicologo o un operatore sociale, insieme al tutore designato.

COME: Attraverso un colloquio con la presunta persona trafficata:

- il colloquio deve iniziare con una domanda relativa alla condizione di salute dell'individuo e alla sua incolumità, in quanto elemento estremamente importante per accertarne la capacità fisica/psicologica e la prontezza. Ciò dimostra che la preoccupazione principale è il benessere dell'individuo e tale domanda aiuta a guadagnare la fiducia della persona intervistata;
- le considerazioni etiche e di sicurezza devono essere fattori predominanti nel colloquio;
- non devono mai essere poste domande in presenza di un'altra persona legata all'ambiente dello sfruttamento (es. altre persone sfruttate, trafficanti, sfruttatori, complici, ecc.);
- devono essere sottoscritti accordi di riservatezza da tutti gli operatori presenti durante il colloquio di valutazione preliminare del rischio.

La tabella qui di seguito riportata fornisce un elenco di indicatori di rischio in merito ai quali occorrerebbe formulare domande per raccogliere, in modo ragionevole e legittimo, informazioni rilevanti sulle condizioni di salute e sicurezza della presunta persona trafficata. Le domande possono variare a seconda del paese o della situazione e della necessità che esse siano specifiche rispetto al contesto ed alla cultura.

CRITERI DI VALUTAZIONE PREVENTIVE DEL RISCHIO	
DATI DI ARCHIVIO RELATIVI AL CASO	
PROBLEMATICHE INERENTI LA SALUTE	
N.	Voce
1	Sintomi inerenti la salute fisica (emicranie, affaticamento, vertigini, mal di schiena, dolori di stomaco o dolori addominali, dermatiti, disturbi visivi, raffreddori, problemi respiratori, mal di denti ...)
2	Sintomi inerenti la salute mentale (problemi di memoria, pianto frequente, stato d'ansia, rabbia, disturbo da stress, ostilità, aggressività, sintomi da sindrome da stress post-trauma ...)
3	Lesioni passate o presenti (autolesionismo, pensieri suicidi o tentativi di suicidio ...)
4	Condizioni invalidanti o ad alto rischio (patologie cardiache, epilessia, asma)
5	Malattie infettive (TBC ...), incluse infezioni sessualmente trasmissibili
6	Dipendenze (alcol, droga, gioco d'azzardo ...)
7	Dipendenze (alcol, droga, gioco d'azzardo ...)
PROBLEMATICHE INERENTI LA SICUREZZA	
N.	Voce
1	Problemi di sicurezza legati al presente
2	Problemi di sicurezza legati al passato
3	Soggetti che possono rappresentare un pericolo
4	Problemi di sicurezza legati a membri della famiglia, amici o conoscenze
5	Problemi o timori per terzi noti all'individuo
6	Ubicazioni pericolose sia nel paese di destinazione sia nel paese d'origine
7	Altro

Qualora dalla valutazione del rischio emerga la necessità di una protezione speciale, occorrerebbe prontamente progettare un piano in tal senso congiuntamente alla presunta persona trafficata e provvedere alla relativa implementazione. Il piano deve elencare le misure di sicurezza identificate e tutte le procedure connesse devono essere meticolosamente dettagliate. Il piano potrà essere implementato solo nel caso in cui la presunta persona trafficata sia minuziosamente informata e dia il proprio consenso per la relativa attuazione. Il piano deve essere gestito tenendo conto delle considerazioni e delle norme inerenti la sicurezza e la riservatezza.

Qualora la presunta persona trafficata sia un minore, il piano può essere implementato previo consenso del tutore designato.

Periodicamente, occorrerà condurre una valutazione del rischio e il relativo piano di gestione dovrà di conseguenza essere oggetto di riesame, al fine di garantire sicurezza sia alla vittima di tratta sia a coloro che forniscono l'assistenza.

Misura 4: Interpretariato e Mediazione Culturale

COS'E': Si tratta del servizio di interpretariato fornito alle presunte persone trafficate straniere che non possiedono le conoscenze necessarie per comunicare nella lingua del paese di destinazione. Per coloro che hanno una conoscenza limitata della lingua, ma preferiscono parlare da sé, verrà richiesta la presenza di un interprete o di un mediatore culturale che fornirà il proprio supporto durante le conversazioni, qualora la persona assistita fornisca il proprio consenso.

QUANDO: Successivamente all'analisi preliminare e al referral, qualora la presunta persona trafficata richieda di parlare con il sostegno di un interprete/mediatore culturale.

CHI: L'interpretariato dovrà essere fornito esclusivamente da:

- interpreti;
- mediatori culturali possibilmente appartenenti alla stessa cultura e parlanti la stessa lingua della presunta persona trafficata.

Sia gli interpreti sia i mediatori culturali devono essere:

- meticolosamente selezionati;
- opportunamente qualificati per lavorare con persone vulnerabili;
- adeguatamente formati su tematiche inerenti la tratta e i bisogni delle vittime;
- debitamente formati in merito allo sviluppo cognitivo e alle necessità emotive dei minori, nel caso in cui la presunta persona trafficata sia un minore.

Tutte le organizzazioni che entrano in contatto con persone trafficate straniere devono includere nel proprio staff o possedere un elenco di riferimento di interpreti e mediatori qualificati e fidati, selezionati in base ad una serie di requisiti minimi, così come meglio specificato nella tabella qui di seguito riportata.

REQUISITI MINIMI DI SELEZIONE DEGLI INTERPRETI E DEI MEDIATORI CULTURALI	
N.	Voce
1	Non devono già conoscere la presunta persona trafficata (stesso luogo d'origine)
2	Non devono provenire dallo stesso villaggio/città
3	Non devono appartenere alla stessa comunità religiosa/movimento
4	Non devono provenire dallo stesso villaggio/città dove la presunta persona trafficata è stata soggetta a sfruttamento
5	Non devono provenire da un gruppo etnico in conflitto
6	Non devono conoscere i perpetratori del reato e/o qualsiasi persona connessa all'ambito della tratta e dello sfruttamento
7	Altro
MINIME CONDIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALL'INTERPRETARIATO	
N.	Voce
1	Nessuna divulgazione di informazioni a terzi
2	Limitazioni per l'interprete/il mediatore culturale in termini di divulgazione di informazioni alla presunta persona trafficata
3	Restrizioni nei contatti sociali e professionali con la presunta persona trafficata
4	Obbligo di riferire informazioni sensibili
5	Ragguagli post-interpretariato
6	Ore di lavoro e pause
7	Reperibilità
8	Diritti di rifiutare/declinare l'interpretariato
9	Fornitura di misure di sicurezza ove necessario
10	Condizioni di pagamento
11	Cessazione del contratto di interpretariato
12	Altro

Per quanto riguarda l'interpretariato, le organizzazioni non dovranno per nessun motivo fare affidamento su soggetti che vengono trovati insieme alla vittima, o nello stesso luogo di lavoro, anche qualora affermino di essere amici, membri della famiglia, ecc.

COME: Prima di essere sottoposta a interrogatorio e/o colloquio, la presunta vittima di tratta deve essere informata sul ruolo, gli obblighi e le responsabilità dell'interprete o del mediatore culturale e in merito al proprio diritto, in qualunque momento, di rifiutare l'aiuto di un interprete/mediatore culturale designato.

Gli interpreti e i mediatori culturali dovranno essere informati anticipatamente dall'organizzazione contraente sulla natura dei colloqui e sui relativi obblighi e restrizioni durante e dopo l'interrogatorio e/o il colloquio. I termini del colloquio devono essere comunicati agli interpreti/mediatori culturali in maniera chiara, sia oralmente sia per iscritto (disposizioni/contratto).

La traduzione dovrà avvenire in modo sensibile e culturalmente responsabile. L'interprete e il mediatore culturale devono sottoscrivere una dichiarazione relativa all'attendibilità dell'interpretariato e alla riservatezza delle informazioni acquisite.

La presunta vittima di tratta deve firmare una dichiarazione di accettazione per il servizio di interpretariato fornito. Qualora non accettasse di usufruire di tale servizio, essa firmerà una dichiarazione dove si attesta che l'interpretariato non è necessario. Nel caso in cui la presunta persona trafficata sia un minore, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal tutore designato.

Alcune presunte vittime di tratta potrebbero non sentirsi a proprio agio nel rifiutare il servizio di un determinato traduttore. Spetterà ai professionisti coinvolti in questa fase cercare di cogliere segni non verbali che confermino il desiderio di rifiutare il traduttore o mediatore culturale assegnato.

Misura 5: Periodo di Recupero e di Riflessione

COS'E' - Si tratta di un periodo di tempo adeguato per consentire alla presunta persona trafficata di ristabilirsi e di prendere una decisione informata riguardo al proprio futuro, nel pieno rispetto delle norme sui diritti umani.

Il periodo di riflessione deve essere accordato indipendentemente dalla volontà di una persona di collaborare in quanto testimone e ad esso deve seguire la concessione di un permesso di soggiorno temporaneo. In qualsiasi fase del processo, per acquisire la condizione e i diritti di persona trafficata, la cooperazione con le autorità competenti dovrà essere volontaria, mai obbligatoria.

Il periodo di recupero e di riflessione è al tempo stesso indispensabile affinché la persona assistita abbia una sempre maggiore fiducia nello Stato e nella relativa capacità di tutelare gli interessi della vittima.

Qui di seguito i principali elementi di un periodo di recupero e di riflessione:

- sistemazione sicura;
- prima assistenza e protezione;
- informazioni su opzioni disponibili per l'assistenza a lungo termine, opportunità legali, rientro volontario assistito, ecc.;
- periodo adeguato per ristabilirsi e valutare le alternative proposte, inclusa la possibilità di collaborare con le autorità competenti;
- autorizzazione temporanea a soggiornare nel territorio nazionale e non esecuzione di alcun ordine di espulsione (qualora esistente).

Nel caso in cui la presunta persona trafficata sia un minore, il periodo di recupero e di riflessione deve essere impiegato dal tutore, dai servizi sociali e dalle autorità competenti per iniziare il processo di individuazione degli interessi superiori del minore a medio e lungo termine

Le autorità competenti (solitamente il Ministero degli Interni in cooperazione con i servizi sociali) del paese di destinazione hanno l'obbligo primario di avviare contatti con le autorità competenti del paese di origine, a meno che ciò possa risultare rischioso per il benessere e l'incolumità del minore o dei relativi familiari o amici, per:

- stabilire la giurisdizione sul minore, nel caso in cui si tratti di un minore straniero non accompagnato;
- individuare una soluzione duratura a lungo termine.

QUANDO - Deve essere accordato subito dopo l'identificazione di fatti plausibili che portino a ritenere che la persona coinvolta sia una vittima e deve durare almeno 30 giorni.

CHI - Il responsabile del servizio di assistenza ospitante, pubblico o privato, assegnato al caso o, in caso di impossibilità di nomina di quest'ultimo in questa fase, un altro membro designato dello staff (assistente sociale o psicologo), sosterrà la presunta vittima di tratta durante il periodo di recupero e di riflessione.

Nel caso in cui la presunta persona trafficata sia un minore, al tutore designato verrà automaticamente assegnato il ruolo di responsabile del caso, in quanto figura garante, il cui compito consiste nel garantire gli interessi superiori del minore in tutte le fasi del processo.

COME - Le procedure per il periodo di recupero e di riflessione devono comportare:

- informazioni precise in merito a scopi, durata, restrizioni e vantaggi previsti per il periodo di recupero e di riflessione;
- la non applicazione dell'eventuale provvedimento di espulsione contro la presunta persona trafficata;
- nel periodo in oggetto non deve aver luogo alcun tipo di interrogatorio;
- la decisione di collaborare con le autorità incaricate dell'applicazione della legge dovrà essere presa al termine del periodo di riflessione.

Misura 6: Identificazione

COS'E' - Si tratta della procedura formale necessaria per stabilire se la presunta persona trafficata è stata vittima di tratta o era in procinto di diventarlo.

QUANDO: Dopo il periodo di recupero e di riflessione, previo consenso informato della persona trafficata.

La procedura di identificazione NON deve avere luogo nel caso in cui la presunta vittima di tratta:

- sia gravemente angosciata o ansiosa;
- sia depressa e abbia voglia di piangere;
- sia ostile o aggressiva;
- si trovi in un ambiente in cui non può essere garantita la privacy;
- necessiti di soccorso medico;
- richieda un parere legale;
- chieda di porporre o rifiuti il colloquio;
- sia un minore e il tutore non risulti presente o non sia stato ancora designato.

I colloqui con la presunta persona trafficata devono aver luogo soltanto dopo che il soggetto abbia ricevuto informazioni precise relative alla procedura del colloquio e alle alternative disponibili.

CHI - Il responsabile del caso nominato o le persone designate a livello nazionale o locale (personale ONG e/o Forze dell'Ordine). Gli intervistatori devono essere opportunamente formati e rispettare le linee guida previste per le procedure di identificazione. Nel caso in cui la presunta vittima di tratta sia straniera e accetti di fornire il proprio consenso, sarà necessaria la presenza di un interprete o di un mediatore culturale.

Nel caso in cui la presunta vittima di tratta sia un minore, i colloqui devono essere preferibilmente condotti da persone che conoscono le tecniche di intervista dei minori e il tutore del minore deve essere presente in tutte le fasi del colloquio.

COME - L'identificazione deve essere effettuata tramite:

- uno o più colloqui bilaterali tra un rappresentante delle Forze dell'Ordine e/o dell'organizzazione erogatrice di servizi e la presunta persona trafficata (indagine reattiva);
- raccolta e valutazione di altre prove per individuare i fatti e verificare le informazioni fornite dalla presunta persona trafficata (indagine proattiva);
- valutazione del materiale corroborativo disponibile;
- prima di iniziare un colloquio, la persona intervistata dovrà ricevere informazioni precise e accurate in merito agli scopi e alle conseguenze della procedura, alla politica di tutela, ai suoi diritti ed ai suoi obblighi;
- in caso di colloquio con una persona trafficata straniera, dovrà essere garantito la presenza di un interprete e/o mediatore culturale;
- il colloquio di identificazione dovrà basarsi su una serie di domande volte a raccogliere le prove necessarie per stabilire se la persona è stata vittima di tratta o se

era in procinto di diventarlo. Il modello del colloquio di identificazione dovrà inoltre essere sviluppato a livello locale così da poter riflettere le conoscenze locali esistenti in termini di tratta. Le domande dovranno essere “adeguate, attinenti, in relazione ai motivi per cui vengono poste”. I dati personali devono essere sempre raccolti ed elaborati “in modo discreto e nel rispetto delle leggi”. La persona intervistata deve sempre fornire il proprio consenso informato per l’archiviazione dei dati personali e deve inoltre poter usufruire del diritto di ottenere, rettificare, eliminare o ritirare i dati che la riguardano in qualsiasi momento.

È possibile utilizzare un elenco di indicatori per sviluppare le domande e valutare se la persona intervistata sia una vittima di tratta o sia stata in procinto di diventarlo.

INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE ATTRAVERSO I COLLOQUI DI IDENTIFICAZIONE FORMALE		
	VOCI	INDICATORI
Dati personali	Nome	o Nome già registrato dall'autorità che svolge il colloquio e/o dalla polizia o Persona già identificata come vittima di tratta (es. presunta persona ri-trafficata)
	Sesso	o Appartenenza a un gruppo di genere, oggetto di discriminazione nel paese di origine e/o nel paese di donna, transessuale)
	Età	o Minore (separato o non accompagnato)
	Nazionalità	o Proveniente da un luogo/paese noto per precedenti casi di tratta o Proveniente da un luogo/paese povero, in stato di emergenza e/o in situazione di post conflitto o Appartenente a una minoranza discriminata (anche se non formalmente riconosciuta come tale)
	Status giuridico	o Migrante senza documenti o Richiedente asilo o Rifugiato o Destinatario di intimidazioni a lasciare il territorio

	Stato civile	o Responsabilità per il mantenimento del partner/della famiglia/della famiglia estesa o Background familiare problematico
	Figli	o Responsabilità per il mantenimento dei figli
	Istruzione	o Istruzione di basso livello o assente
	Condizione socio-economica	o Disoccupato o Reddito basso o inadeguato o Beneficiario di un'assistenza previdenziale carente o nulla
	Conoscenza della lingua/cultura del paese di destinazione (per vittime straniere)	o Conoscenza limitata o nulla della lingua e/o della cultura del paese
	Altro	o Invalido, orfano, senza casa o Appartenente a una minoranza religiosa
Fase di reclutamento	Luogo/paese di reclutamento	o Luogo/paese conosciuto per precedenti casi di tratta
	Reclutatore/i (es. parente, conoscente, amico, ragazzo, agenzia di lavoro, agenzia di viaggio, estraneo, altro)	o Nome già registrato dall'autorità che svolge il colloquio e/o dalla polizia o Persona/società accusata e/o condannata in quanto reclutatore/trafficante/sfruttatore e/o complice in casi di tratta
	Rapporto con il/i reclutatore/i	o Specificare
	Metodi utilizzati (lavoro, istruzione, matrimonio, offerta di viaggio)	o Informazioni false sull'obiettivo del reclutamento o Informazioni false sul viaggio e sulle condizioni di vita e di lavoro o Informazioni false sulle leggi inerenti l'immigrazione e sui documenti o Informazioni false su episodi di migrazione di successo o Tecnica dell'"innamoramento" o Rapimento
Fase di trasporto	Documenti utilizzati	o Documenti falsi o contraffatti o Nessun documento o Documenti regolari
	Persone coinvolte	o Trafficanti noti o Persone precedentemente trafficate o Parenti
	Percorsi (es. paesi, luoghi attraversati)	o Raggiro sul percorso di viaggio

	Mezzi utilizzati (es. macchina, bus, treno, aereo, nave, a piedi, altro)	o Raggiro sui mezzi e sulle condizioni di trasporto o Spese di viaggio pagate da altri
	Metodi di controllo	o Restrizione dei movimenti o Abuso psicologico o Abuso fisico o Abuso sessuale o Uso di droghe o Minacce all'individuo e/o ad amici e familiari Confisca dei documenti (carta d'identità, passaporto, visto, tessera di sicurezza sociale, altro)
Fase di sfruttamento	Tipo di sfruttamento (es. sessuale, lavoro forzato, richiesta di elemosina per terzi, attività criminali di basso livello, matrimonio forzato, rimozione degli organi, adozione forzata, altro)	
	Settore di sfruttamento (es. prostituzione in strada/al chiuso, lavoro domestico, assistenza all'infanzia, assistenza agli anziani, agricoltura, edilizia, lavoro in fabbrica, lavoro nella ristorazione, vendita ambulante, altro)	
	Durata dello sfruttamento	
	Età all'inizio dello sfruttamento	
	Luoghi/paesi dello sfruttamento	o Luogo/paese conosciuto per precedenti casi di tratta

	Condizioni di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> o Nessun lavoro o falso contratto di lavoro o Contratto in una lingua non conosciuta o Nessun salario o lavoro sottopagato o Trattenimento del salario o Orario lavorativo troppo lungo e/o nessun giorno libero o Condizioni di lavoro pericolose e/o insalubri o Nessuna protezione sociale o Incarichi forzati o Obbligo di guadagno minimo giornaliero o Sorveglianza o Obbligo di menzogna verso le autorità competenti o Nascosto dagli altri lavoratori o Continuo cambiamento delle condizioni e/o dei luoghi di lavoro o Trovato in strutture dove sono stati già rilevati casi di sfruttamento e tratta o Altro
	Condizioni di vita	<ul style="list-style-type: none"> o Bassi standard di alloggio o Vita e lavoro nello stesso luogo o Continuo cambiamento dei luoghi di residenza (nel paese, attraverso i vari paesi) o Eccessiva spesa di affitto o Vita condivisa con molte persone in uno spazio limitato o Obbligo di pagare cifre esorbitanti per cibo e bollette o Obbligo di pagare multe per violazione delle regole imposte o Accesso limitato o assente all'assistenza medica o Sorveglianza o Confinamento o Isolamento

	Mezzi di controllo	<ul style="list-style-type: none"> o Limitazione o assenza di comunicazione con gli altri o Restrizione dei movimenti o Isolamento o Abuso psicologico o Abuso fisico o Abuso sessuale o Tortura o Abuso (forzato) di droga o alcool o Dipendenza psicologica ed emotiva o Ricatto o Minacce verso la vittima e/o amici e familiari o Servitù per debiti o Abuso di credenze culturali e/o religiose (es. vudù o altri riti animisti) o Minacce di consegna alla polizia o Confisca dei documenti (carta d'identità, passaporto, visto, tessera di sicurezza sociale, altro)
Altri dati e materiali collaterali		<ul style="list-style-type: none"> o Documenti di viaggio (biglietti, carte di imbarco, visti, ecc.) o Copia dei contratti di lavoro falsi o Copia degli annunci di reclutamento o Eventuali lettere o messaggi e-mail dei reclutatori o Eventuali numeri di telefono di trafficanti e/o sfruttatori o Indirizzi delle eventuali sistemazioni o Indirizzi dei luoghi di sfruttamento o Rapporti della polizia o Rapporti dei servizi immigrazione o Perizie mediche emesse durante il periodo di tratta o Rapporto di analisi preliminare o Documenti riguardanti eventuali trasferimenti di denaro/mancanza di denaro/quantità eccessive di denaro o Altro

Un'identificazione riuscita di una vittima di tratta deve basarsi su un insieme bilanciato di indagini proattive e reattive, ovvero su una combinazione tra indagini deduttive e prove fornite dalla vittima. Il processo di identificazione non deve infatti basarsi esclusivamente sulle informazioni fornite dalla persona trafficata.

L'intervistatore deve tenere conto del fatto che la persona trafficata potrebbe essere riluttante a rispondere in modo completo alle domande poiché spaventato delle Forze dell'Ordine, dei trafficanti e degli sfruttatori. Le persone trafficate tendono inoltre a diffidare degli altri, in ragione dell'esperienza di tratta vissuta e, in alcuni casi, non ricordano tutti i dettagli o l'ordine preciso degli eventi a causa di una temporanea perdita di memoria dovuta al trauma subito.

Qui di seguito le linee guida basilari su come gestire il colloquio di identificazione. Il loro utilizzo può agevolare la buona riuscita del colloquio, ponendo sempre il benessere della persona trafficata al centro dell'interesse e incrementando così le possibilità di ottenere risultati significativi.

COLLOQUIO DI IDENTIFICAZIONE LINEE GUIDA	NOTE
Condurre il colloquio in un ambiente che garantisca la privacy	Sebbene questa regola fondamentale sia spesso difficile da seguire, a seconda delle circostanze, occorrerà compiere ogni tipo di tentativo per minimizzare i disagi durante il colloquio.
Mettere a proprio agio l'intervistato	L'emozione e lo stress svolgono un ruolo importante in ogni tipo di colloquio. L'intervistatore avrà difficoltà nel valutare un soggetto nervoso. Dare inizio alla conversazione in modo informale e senza contenuti minacciosi, può produrre un effetto calmante.
	Minimizzando i sentimenti negativi e rinsaldando quelli positivi, l'intervistatore potrà gestire le emozioni manifestate dall'intervistato.
Definire l'obiettivo	L'intervistatore deve porre domande in modo prudente, in vista dell'obiettivo che mira ad ottenere quante più informazioni essenziali possibili (es. cercare di stabilire se il soggetto è una sospetta vittima di tratta).
Buone tecniche di colloquio	Sapere in che modo porre le domande è importante tanto quanto sapere quali domande formulare. È fondamentale anche formulare domande facili da comprendere.
Lasciar parlare l'intervistato	Uno dei più grossi errori che può commettere l'intervistatore è quello di parlare troppo. Un'accurata valutazione delle persone o la raccolta di informazioni fondamentali relative a un reato dipende dalla facoltà che ha l'intervistatore di parlare in maniera misurata. L'intervistatore deve gestire il colloquio ma non deve dominarlo.
Essere un buon ascoltatore	Un buon intervistatore è un buon ascoltatore. Gli intervistatori devono cercare di concentrarsi su ciò che viene detto e su come viene detto. Non devono pensare alle domande successive o iniziare ad analizzare una risposta prima che la persona abbia finito di parlare. E non devono nemmeno anticipare la risposta dell'intervistato.
Linguaggio del corpo	Il linguaggio del corpo rassicurante è estremamente importante per conquistare la fiducia della persona che deve essere sottoposta a colloquio. Occorre conoscere le tecniche del linguaggio del corpo e applicarle alle circostanze in modo appropriato

Non mettere in discussione le risposte date

Gli intervistatori non devono lasciar trasparire le proprie reazioni emotive e devono fare in modo che i sentimenti personali non interferiscano con il colloquio. Non devono mostrare disgusto né scetticismo nel caso in cui alcune delle informazioni apprese risultino ripugnanti o semplicemente assurde. Le vittime di tratta potrebbero aver vissuto delle situazioni che vanno al di là di ogni immaginazione.

Nel caso in cui attraverso le misure di identificazione non si riesca a determinare se la presunta persona trafficata abbia meno di 18 anni, le autorità competenti e gli erogatori dei servizi devono presumere che la vittima sia un minore e conseguentemente implementare le necessarie misure di protezione e assistenza.

Nel caso in cui la presunta persona trafficata sia un minore, occorrerà adottare misure di identificazione proattive e procedere, durante il colloquio, a un approccio delicato e idoneo a un bambino.

Quando l'età di un giovane soggetto è incerta, un team multidisciplinare di esperti indipendenti (es. operatori sociali, pediatri, psicologi, insegnanti e altri) potrà avvalersi dei seguenti indicatori, interalia, per valutare se la persona ha un'età inferiore ai 18 anni:

- l'aspetto fisico e la maturità psicologica del soggetto;
- le dichiarazioni fatte dal soggetto;
- la documentazione in possesso del soggetto o la mancanza di passaporto o altri documenti;
- una visita medica.

L'accertamento dell'età dovrà essere un processo olistico in cui viene presa in considerazione una gamma di indicatori di età e di bisogni sociali, emotivi e psicologici e non dovrà quindi basarsi esclusivamente o principalmente su fattori fisiologici.

E' necessario uniformare le procedure di identificazione e di accertamento dell'età (DPCM in esame ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 24/2014).

Bisogna, inoltre, favorire l'adozione di misure idonee per procedere ad una corretta identificazione dei minori che siano o siano stati vittime di tratta affinché vengano accolti in strutture adeguate ai fini della loro protezione e tutela specifica riconoscendo loro il diritto ad ottenere lo speciale permesso di soggiorno ex art. 18 D.Lgs 286/98.

Una volta terminato il processo di identificazione, la persona deve essere informata circa l'esito del colloquio e dovrà inoltre ricevere informazioni dettagliate sulle alternative disponibili:

POS: Prima Assistenza e Protezione

POS: Assistenza a Lungo Termine e Inclusione Sociale

POS: Rientro volontario assistito e Inclusione Sociale

POS: Procedimenti Penali e Civili

Le persone che sono state identificate come vittime di tratta dovranno essere indirizzate ai servizi e ricevere misure di assistenza soltanto nel caso in cui forniscano il proprio consenso scritto.

Le persone che risultano non essere state vittime di tratta, ma che denunciano altri reati, necessitano di assistenza o temono per la propria incolumità, dovranno essere orientate verso i servizi appropriati.

Le persone che risultano non essere state vittime di tratta e che non temono rischi per la propria incolumità dovranno ricevere informazioni dettagliate in merito ai relative diritti e obblighi e avranno la possibilità di esprimere eventuali preoccupazioni e porre domande.

Se la persona trafficata non è stata identificata nel paese di destinazione ed è stata rimpatriata nel paese d'origine perché risulta immigrata irregolare, il colloquio di identificazione dovrà avere luogo nel paese d'origine. Per facilitare tale processo, gli "immigrati irregolari" dovranno essere informati in merito ai servizi di ascolto telefonico e ai servizi di assistenza nel paese d'origine.

Il POS: Prima Assistenza e Protezione

La fase di prima assistenza e protezione è essenziale per una persona trafficata, in quanto in tale fase le verranno fornite informazioni dettagliate sulle alternative sociali e legali disponibili per il proprio futuro e al contempo garanzie inerenti i bisogni primari di cui necessita.

Verrà anche effettuata una valutazione del rischio per la sua incolumità, al fine di verificare se una determinata situazione imminente possa mettere in pericolo la sua vita.

L'obiettivo finale della prima assistenza consiste nel sostenere e proteggere la persona trafficata assistita, aiutandola al tempo stesso a valutare le alternative disponibili e a prendere decisioni informate per la propria vita futura.

PRIMA ASSISTENZA E PROTEZIONE	Misura 1	INFORMAZIONI SULLE ALTERNATIVE E SULLE CONDIZIONI DI ASSISTENZA o Fornire alla persona trafficata tutte le informazioni sui servizi disponibili e su obblighi/condizioni in merito
	Misura 2	INFORMAZIONI SULLE ALTERNATIVE E SULLE CONDIZIONI LEGALI o Fornire alla persona trafficata tutte le informazioni sulle opportunità legali e su obblighi/condizioni in merito
	Misura 3	PROCEDURA DI INSERIMENTO E VALUTAZIONE DEI BISOGNI o Informare la persona trafficata sullo scopo della procedura di inserimento e sui relative diritti e obblighi o Spiegare chi avrà accesso alle informazioni raccolte e chi no o Informare le persone trafficate sui relative diritti legali quando soggetti agli interrogatori della polizia o convocati ad un processo in tribunale (es. diritto di non rispondere)
	Misura 4	FORNITURA DI ASSISTENZA E PROTEZIONE o Fornire misure di assistenza identificate e concordate o Garantire misure di protezione

Misura 1: Informazioni su Alternative di Assistenza e Condizioni

COS'E' - Si tratta dell'erogazione di informazioni dettagliate e precise relative ai seguenti servizi di prima assistenza, agli obblighi e ai diritti annessi ed alle conseguenze legate alla violazione delle norme/degli accordi:

- sistemazione temporanea sicura, pasti;
- abbigliamento;
- consulenza e assistenza psicologica;
- assistenza sanitaria;
- assistenza sociale;
- misure di sicurezza;
- interpretariato (per stranieri).

QUANDO - Durante il periodo di recupero e di riflessione, subito dopo che la presunta vittima di tratta ha raggiunto le strutture di prima assistenza e prima dell'inizio dell'inserimento nei programmi di assistenza e della valutazione dei bisogni.

CHI - Il responsabile del caso designato dai servizi competenti, che collaborerà con un team consultivo di altri operatori quando occorrerà prendere delle decisioni. In caso di persona straniera assistita, verrà richiesto l'ausilio di un interprete o di un mediatore culturale. Tuttavia, tutto il personale che si occupa dei programmi di assistenza dovrà essere preparato a fornire informazioni.

Il responsabile del caso ha il compito di garantire accesso ai servizi professionali essenziali, di organizzare un referral e un trasporto sicuri e di accompagnare l'assistito presso tutti i servizi di pronto intervento.

DOVE - In un ambiente riservato e confortevole.

COME - Le alternative di assistenza e le relative condizioni dovranno essere comunicate:

- oralmente e per iscritto in una lingua che la persona trafficata possa comprendere;
- in modo chiaro, professionale e di sostegno per la vittima;
- incoraggiando la vittima di tratta a porre domande chiarificatrici;
- aiutando a reindirizzare e a valutare le alternative disponibili;
- chiedendo regolare conferma che il soggetto abbia compreso ciò che è stato spiegato;
- nel caso di un assistito straniero, attraverso l'interpretariato nella sua lingua madre o in una terza lingua che egli sia in grado di comprendere;
- in caso di minore vittima di tratta, assumere un atteggiamento consapevole e utilizzare un linguaggio idoneo alle capacità di sviluppo del minore.

Misura 2: Informazioni su Opzioni Legali e Condizioni

COS'È? - Si tratta dell'erogazione di informazioni accurate sulle alternative legali esistenti e disponibili e sui diritti annessi per quanto riguarda la possibilità:

- di richiedere un soggiorno temporaneo, a lungo termine o permanente nel paese di destinazione (nel caso di un assistito straniero) o in un paese terzo (nel caso di un assistito nazionale e straniero);
- di collaborare con le autorità competenti;
- di richiedere un risarcimento attraverso procedimenti penali e civili.

CHI - Il responsabile del caso designato, l'avvocato e, nel caso in cui la persona assistita sia straniera, l'interprete o il mediatore culturale.

DOVE - In un ambiente riservato e confortevole.

QUANDO: Contestualmente all'erogazione delle misure di assistenza disponibili.

COME - Le alternative e le condizioni legali dovranno essere comunicate:

- oralmente e per iscritto in una lingua che la vittima è in grado di comprendere;
- in modo chiaro, professionale, non troppo tecnico e che sia al tempo stesso di sostegno;
- incoraggiando la presunta vittima di tratta a porre domande chiarificatrici;
- aiutando a reindirizzare e a valutare le alternative disponibili;
- chiedendo regolare conferma che il soggetto abbia compreso ciò che è stato spiegato;
- nel caso di un assistito straniero, attraverso l'interpretariato nella sua lingua madre o in una terza lingua che egli sia in grado di comprendere;
- in caso di minore vittima di tratta, assumere un atteggiamento consapevole e utilizzare un linguaggio idoneo alle capacità di sviluppo del minore.

Misura 3: Inserimento e Valutazione dei Bisogni

COS'E' - Si tratta di una procedura che consente di valutare il tipo di servizio necessario e i bisogni di sicurezza di ogni singolo assistito. Le voci relative alla procedura di inserimento nei programmi di assistenza possono differire a seconda che si tratti di cittadini nativi o stranieri e possono richiedere più di un incontro.

La seguente tabella contiene alcuni criteri che possono essere utilizzati per l'inserimento e la valutazione dei bisogni.

CRITERI DI INSERIMENTO E DI VALUTAZIONE	
DATI DI ARCHIVIO RELATIVI AL CASO	
N.	Voce
1	Numero protocollare del caso
2	Sesso
3	Data di nascita
4	Nazionalità
5	Paese di residenza
6	Lingua
7	Status giuridico
8	Stato di famiglia
9	Tipo di sfruttamento subito
10	Durata del periodo di sfruttamento
BISOGNI PRIMARI	
N.	Voce
1	Necessità di alloggio
2	Necessità alimentari particolari
3	Necessità particolari nel dormire
4	Check-up medici
5	Farmaci assunti
6	Necessità di comunicare con persone care

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
N.	Voce
1	Problemi di sicurezza legati al presente
2	Problemi di sicurezza legati al passato
3	Soggetti che possono nuocere o causare problemi alla persona
4	Problemi di sicurezza legati a membri della famiglia, amici o conoscenze
5	Ubicazioni pericolose per la presunta vittima di tratta sia nel paese di destinazione sia nel paese/luogo di origine
6	Altro
ESIGENZE SANITARIE	
N.	Voce
1	Sintomi inerenti la salute fisica (emicranie, affaticamento, vertigini, mal di schiena, dolori di stomaco o dolori addominali, dermatiti, disturbi visivi, raffreddori, problemi respiratori, mal di denti ...)
2	Sintomi di salute mentale (problemi di memoria, pianto frequente, stato d'ansia, rabbia, disturbo da stress, ostilità, aggressività, sintomi da sindrome da stress post-trauma, pensieri suicidi ...)
3	Lesioni passate o presenti (autolesionismo, cicatrici, ecchimosi, fratture ...)
4	Condizioni invalidanti o ad alto rischio (patologie cardiache, epilessia, asma, udito debole...)
5	Disturbo dell'apprendimento
6	Malattie infettive (tubercolosi ...), incluse infezioni sessualmente trasmissibili (herpes simplex, chlamydia, papilloma virus, epatite B, sifilide, Hiv/Aids, gonorrea ...)
7	Dipendenza (alcol, droga, gioco d'azzardo ...)
8	Altro
ESIGENZE LEGALI/AMMINISTRATIVE	
N.	Voce
1	Passaporto
2	Carta d'identità
3	Permesso di soggiorno
4	Rappresentante legale
5	Tessera sanitaria/assicurazione
6	Patente
7	Altro

Tutti i dati dovranno essere raccolti conformemente alle politiche di tutela dei dati vigenti nel paese in cui avrà luogo l'inserimento nei programmi di assistenza e la valutazione dei bisogni. La persona assistita deve sempre fornire il proprio consenso per la raccolta e l'archiviazione delle informazioni personali e deve essere informata sui relativi diritti di rifiutare la fornitura di specifiche informazioni e di revocare il proprio consenso.

QUANDO - Dopo che la persona assistita ha ricevuto tutte le informazioni in merito ai servizi e alle possibilità legali disponibili e agli obblighi o alle condizioni collegati all'erogazione dei servizi.

DOVE - In un ambiente riservato e confortevole.

CHI - Il responsabile del caso e nel caso in cui la persona assistita sia straniera, l'interprete o il mediatore culturale.

Nel caso di minori, il tutore del minore avrà la responsabilità di occuparsi dell'inserimento e della valutazione dei bisogni. A seconda della legge nazionale di un determinato stato, il tutore può anche essere tenuto a fornire altre forme di documentazione e resoconti in relazione alla valutazione dell'interesse del minore e dei suoi bisogni.

COME - Prima della procedura di inserimento nei programmi di assistenza, il responsabile del caso deve:

- riesaminare gli appunti esistenti relativi al caso che sono stati inviati;
- spiegare lo scopo della procedura di inserimento (es. come sarà utilizzata, perché è vantaggiosa), i diritti e gli obblighi della persona assistita;
- spiegare chi avrà accesso alle informazioni e chi no;
- spiegare al soggetto che ha la possibilità di rifiutarsi di rispondere a qualunque tipo di domanda.

Dopo aver ultimato ed esaminato la valutazione dei bisogni, l'assistito dovrà essere informato riguardo all'esito.

Misura 4: Fornitura di Assistenza e Protezione

COS'E' - Si tratta dell'erogazione dei servizi di assistenza individuati nel corso della valutazione dei bisogni al fine di soddisfare le necessità immediate o urgenti e di garantire la sicurezza alla persona assistita.

La pronta assistenza e la protezione possono avere luogo in qualsiasi momento e più volte durante l'intero processo di assistenza, di stabilizzazione e di inclusione sociale.

QUANDO - Dopo che l'assistito ha ricevuto tutte le informazioni relative alle alternative disponibili, agli obblighi correlati o alle condizioni e ha accordato il proprio consenso scritto, che dovrà essere fornito secondo le misure concordate.

DOVE - Nei locali dell'ente che fornisce assistenza e in quelli degli erogatori di servizi.

CHI - Il responsabile del caso e gli operatori coinvolti nell'erogazione dei servizi identificati e delle misure concordate.

COME - I seguenti principi dovranno essere impiegati da tutti gli erogatori di servizi, al fine di garantire un'assistenza di alta qualità ed evitare il rischio di ri-vittimizzazione:

- non fare discriminazioni di nazionalità, origine etnica, genere, status giuridico, età, condizioni sanitarie;
- non emettere giudizi circa le esperienze passate della persona assistita e le scelte e i comportamenti correnti;
- essere riservati e non utilizzare e/o divulgare informazioni relative all'assistito senza il suo consenso;
- rispettare qualunque decisione presa dalla persona assistita che deve essere stata opportunamente informata;
- definire in modo chiaro le prospettive e gli obblighi e rispettarli;
- definire in modo chiaro i ruoli e rispettarli;
- fornire i servizi in maniera tempestiva.

Occorrerà organizzare degli incontri con tutto il team per monitorare la situazione della persona assistita, per individuare e affrontare nuovi bisogni, per verificare e aggiornare il programma di valutazione del rischio. I risultati di tutte le valutazioni dovranno essere comunicati alla persona assistita e discussi con quest'ultima.

Nel caso in cui la persona assistita sia un minore, gli incontri dovranno essere effettuati in presenza del tutore designato.

È importante per i soggetti coinvolti nel programma di prima assistenza avere i mezzi e l'opportunità di segnalare i timori riscontrati o di esprimere insoddisfazione per i servizi o nei confronti dei soggetti che operano nei servizi di assistenza. Occorrerà sviluppare procedure di rimostranza e includere l'alternativa di poter presentare un reclamo in forma anonima, verbale e per iscritto.

Al termine del periodo di prima assistenza, la persona assistita deciderà se:

- desidera fare ritorno nel proprio paese di origine o essere ricollocata in un paese terzo e, dopo aver completato con successo la valutazione del rischio, verranno in tal senso predisposte procedure necessarie per *POS: Rientro e Inclusione Sociale*;
- desidera rimanere nel luogo/paese ospitante e, in tal caso, verranno predisposte le procedure e i servizi necessari per fornire assistenza a lungo termine e sostenere l'inclusione sociale *POS: Assistenza a Lungo Termine e Inclusione Sociale*;
- intende collaborare con l'autorità competente e inoltrare richiesta di risarcimento POS: Procedimenti Penali e Civili

Per tutti i minori trafficati deve sussistere una procedura orientata alla valutazione e alla determinazione degli interessi superiori del minore, che a sua volta avrà come obiettivo primario l'identificazione delle necessità di protezione e di una soluzione duratura. Successivamente alla valutazione degli interessi superiori del minore, la risultante soluzione duratura potrà essere: il ricongiungimento del minore con la propria famiglia nel paese di destinazione, nel paese di origine o in un paese terzo; la permanenza del minore nel paese di destinazione senza i propri familiari o, eccezionalmente, il rimpatrio del minore nel paese di origine dove può essere assistito da membri esterni al nucleo familiare.

III POS – Assistenza a Lungo Termine e Inclusione Sociale

L'assistenza a lungo termine viene fornita alle persone trafficate, cittadine dello stato e straniere, che hanno acconsentito ad accettare l'assistenza e/o ad unirsi a un programma di sostegno nel paese ospitante, nel paese di origine o in un paese terzo.

Durante la fase di assistenza a lungo termine e la fase di inclusione sociale, la persona assistita è supportata da erogatori di servizi qualificati e specializzati o indirizzata presso questi ultimi. Tali operatori hanno come minimo la responsabilità di:

- garantire l'incolumità;
- assistere il soggetto nella ripresa del controllo di se stesso e nella riconquista dell'autodeterminazione;
- stimolare la stabilità psicologica del soggetto;
- evitare la ri-vittimizzazione;
- incoraggiare l'autonomia;
- valutare il rischio di stigmatizzazione sociale;
- facilitare l'inclusione sociale;
- impiegare un approccio multi-agenzia e olistico.

L'obiettivo finale dell'assistenza a lungo termine e dell'inclusione sociale consiste nel garantire che le persone assistite, partecipando appieno al processo decisionale, abbiano accesso ai propri diritti fondamentali e possano usufruire delle opportunità e delle risorse necessarie per essere coinvolte nella vita sociale ed economica, con standard di vita accettabili nella società in cui vivono.

Si rimanda, inoltre, al regolamento del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 286/98 per la regolamentazione delle attività progettuali.

ASSISTENZA A LUNGO TERMINE E INCLUSIONE SOCIALE

Misura 1	<p>SVILUPPO CONGIUNTO DEL PROGRAMMA DI ASSISTENZA INDIVIDUALE (PAI)</p> <ul style="list-style-type: none"> o Esaminare il caso con la persona assistita e il relativo team di supporto o Informarsi, valutare ed affrontare i bisogni/le richieste urgenti della persona trafficata o Elaborare il programma in base ai bisogni e ai desideri della vittima di tratta
Misura 2	<p>PROCEDURE DI CONSENSO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI ASSISTENZA INDIVIDUALE (PAI)</p> <ul style="list-style-type: none"> o Assicurare alla persona trafficata straniera (se necessario) un servizio di traduzione/interpretariato per il programma di assistenza individuale (IAP) o Garantire la sottoscrizione del programma di assistenza individuale (IAP) da parte della persona trafficata e dell'organizzazione che fornisce assistenza
Misura 3	<p>ASSISTENZA PER L'ADATTAMENTO E L'INCLUSIONE SOCIALE</p> <ul style="list-style-type: none"> o Fornire accesso ai servizi di inclusione sociale o Valutare l'implementazione del programma di assistenza individuale (IAP) e il relativo aggiornamento o Provvedere al monitoraggio e alla valutazione del caso o Sviluppare e fornire accesso alle procedure di rimostranza
Misura 4	<p>SUPPORTO E ASSISTENZA LEGALE</p> <ul style="list-style-type: none"> o Fornire supporto per questioni legali o Implementare le procedure necessarie per garantire un soggiorno legale, richieste di risarcimento, ecc.

Misura 1: Sviluppo Congiunto del Programma di Assistenza Individuale (PAI)

COS'È: Si tratta di una descrizione precisa e dettagliata delle misure identificate congiuntamente e dei provvedimenti successivi da adottare. È un programma personalizzato che sarà ulteriormente sviluppato e modificato in base ai bisogni individuati ed al programma futuro della persona assistita. Può comprendere:

- alloggio;
- consulenza sociale;
- consulenza psicologica;
- assistenza psichiatrica; Consulenza e assistenza legali gratuite;
- assistenza sanitaria;
- accompagnamento presso servizi sociali e sanitari;
- corsi linguistici;
- attività formative;
- formazione professionale;
- consulenza del lavoro;
- assistenza per l'inserimento lavorativo;
- programmi volti al conseguimento di un reddito;
- misure di reintegrazione familiare/sociale;
- mediazione familiare;
- attività ricreative;
- assistenza economica;
- monitoraggio e valutazione del caso.

QUANDO: Quando la persona assistita decide di partecipare a un programma di assistenza a lungo termine, esprime la propria volontà di elaborare e sottoscrivere un programma di assistenza individuale.

CHI: Il responsabile del caso, la persona assistita e l'eventuale soggetto straniero, l'interprete o il mediatore culturale.

A seconda delle leggi nazionali, al tutore del minore può essere richiesto di consultarsi con le autorità locali per la protezione dei minori in merito alla valutazione dei bisogni del minore e ai suggerimenti per un tipo di assistenza a breve e lungo termine. Inoltre, al tutore e ai servizi sociali può essere richiesto di revisionare regolarmente il programma di assistenza del minore.

COME: Il responsabile del caso esamina il caso con la persona assistita e il suo team di supporto, per poi sviluppare un programma congiunto basato sulle volontà e sulle esigenze dell'assistito.

Nel caso di un minore, il programma sarà sviluppato considerando il parere di quest'ultimo e la valutazione del tutore e dei servizi sociali dei relativi interessi superiori.

In fase di colloquio verranno forniti tutti i dettagli relativi ai provvedimenti e ai servizi disponibili, inclusi i diritti e gli obblighi annessi, e a come formulare una rimostranza, in qualsiasi momento, nei confronti dell'implementazione del programma di assistenza individuale (PAI).

DOVE: Il periodo di assistenza a lungo termine e l'inclusione sociale hanno luogo:

- dopo il rientro della vittima di tratta nel paese/luogo di origine;
- e/o nel paese/luogo di destinazione se la vittima di tratta ivi si trattiene dopo il periodo di riflessione.

Misura 2: Procedure di Consenso per l'Implementazione del Programma di Assistenza Individuale (PAI)

COS'È: La procedura di consenso stabilisce se il soggetto comprende e accetta o rifiuta l'assistenza offerta e i termini e le condizioni annessi.

QUANDO: Solo dopo che le opzioni e le norme di servizio sono state chiaramente spiegate e successivamente all'accettazione, da parte della persona assistita, delle condizioni di assistenza previste.

Nel caso di un minore, oltre alla comprensione delle procedure e del tipo di assistenza e del consenso da parte del bambino, il consenso definitivo può essere accordato solo ed esclusivamente dal tutore designato.

CHI: Il responsabile del caso, la persona assistita e, nel caso di una vittima straniera, l'interprete o il mediatore culturale. Nel caso di minori vittime di tratta, sarà coinvolto anche il tutore designato.

COME: L'ente erogatore dei servizi dovrà sviluppare un modulo di consenso che descriva quantomeno le informazioni qui di seguito riportate:

- alloggio e condizioni annesse;
- elenco dei servizi e delle attività da fornire, inclusa la relativa descrizione (obiettivi, ruoli, cronologia, ecc.)
- supporto economico;
- diritti e obblighi da rispettare;
- politica di ammissione;
- regole per la sicurezza e programma di sicurezza;
- motivi della cessazione dell'assistenza;
- condizioni relative al permesso di soggiorno (nel caso di vittima straniera);
- norme sulla tutela dei dati;
- spiegazione delle procedure di rimostranza.

Alla persona assistita dovrà essere fornita una descrizione dettagliata delle attività e dei servizi offerti, in una lingua che quest'ultima sia in grado di comprendere. Dovrà avere il tempo necessario per leggere il modulo di consenso o farselo leggere, e considerare le alternative disponibili. Sarà utile formulare domande per accertarsi che il fruitore del servizio abbia compreso la procedura di consenso e le relative implicazioni.

Il consenso è circoscritto a quei servizi elencati sul modulo di consenso. Altre misure, quali ad esempio i test medici, gli interrogatori della polizia, le procedure di immigrazione e la trasmissione delle informazioni, richiedono criteri di consenso distinti. Tuttavia, in alcuni paesi, i controlli medici sono obbligatori, spesso con lo scopo di proteggere lo staff dei fornitori di servizi e altre persone assistite da potenziali infezioni. È fortemente consigliato eseguire eventuali controlli medici obbligatori assumendo un atteggiamento sensibile, onde evitare una nuova vittimizzazione.

Il modulo di consenso dovrà essere sottoscritto dalla persona che usufruisce dei servizi e, nel caso di un minore, anche dal relativo tutore. La firma e il consenso unicamente da parte del minore non sono accettabili.

Qualora la persona assistita non intenda essere supportata attraverso un programma di assistenza individuale, dovrà ricevere esclusivamente una lista di contatti dei fornitori di servizi disponibili nel luogo/paese dove decide di risiedere.

Misura 3: Adattamento e Inclusione Sociale

COS'È: Si tratta del processo che garantisce alla persona assistita le opportunità e le risorse necessarie per adattarsi alle proprie nuove condizioni di vita e di partecipare alla vita economica e sociale, assicurando uno standard di vita accettabile nella società in cui vive. Durante questa fase, la persona assistita effettua il relativo programma di assistenza individuale (PAI), il cui obiettivo finale consiste in una piena inclusione sociale.

QUANDO: Durante la fase di assistenza a lungo termine nel luogo/paese di destinazione o dopo il rientro nel luogo/paese d'origine o in un paese terzo. La durata di questa fase può variare sia in base a fattori interni (periodo di tempo necessario per l'adattamento, stato di salute e condizioni psicologiche, competenze personali e professionali, ecc) sia in base a fattori esterni (rilascio di documenti, disponibilità dei servizi, accessibilità al mercato del lavoro, ecc.).

La disposizione di qualsiasi forma di assistenza necessaria per il benessere di un minore deve avvenire sotto la supervisione del tutore di quest'ultimo, in tutte le fasi del processo. Quando il minore rientra nel luogo/paese d'origine, è responsabilità del tutore e delle autorità competenti ideare e monitorare un programma di assistenza per il minore.

CHI: Una serie di enti governativi e non governativi attraverso diversi operatori che dovranno essere appositamente qualificati a lavorare con le persone vittime di tratta e aggiornati in merito alle tematiche connesse alla tratta ed al suo contrasto:

- operatori delle case di accoglienza; psicologi/psicoterapeuti; operatori sociali;
- personale addetto alla tutela del minore; educatori;
- mediatori culturali; avvocati, paralegali; personale medico; consulenti professionali; tutori addetti all'inclusione lavorativa;
- altro.

COME: Occorrerà adottare un approccio pluridisciplinare e interistituzionale per supportare la persona assistita in tutte le fasi di implementazione del programma di assistenza individuale (PAI). I seguenti principi dovranno essere impiegati da tutti gli enti erogatori di servizi al fine di garantire un'assistenza di alta qualità ed evitare il rischio di rivittimizzazione:

- non fare discriminazioni di nazionalità, origine etnica, genere, status giuridico, età, condizioni sanitarie;
- non emettere giudizi circa le esperienze passate della persona assistita e le scelte e i comportamenti correnti;
- essere riservati e non utilizzare e/o divulgare informazioni relative all'assistito senza il suo consenso;
- rispettare qualunque decisione presa dalla persona assistita che deve essere stata opportunamente informata;
- definire in modo chiaro le prospettive e gli obblighi e rispettarli;
- definire in modo chiaro i ruoli e rispettarli;
- promuovere e sostenere l'autoaffermazione e l'autonomia della persona assistita.

Dovranno essere regolarmente organizzati incontri interistituzionali e riunioni di gruppo per monitorare l'implementazione del programma di assistenza individuale (PAI), identificare e affrontare nuovi bisogni, verificare e aggiornare il programma di valutazione del rischio. I risultati di tutte le valutazioni dovranno essere comunicati alla persona assistita e discussi con quest'ultima.

È importante per i soggetti coinvolti nel programma di supporto avere i mezzi e l'opportunità di riferire i timori rilevati o esprimere insoddisfazione per i servizi o nei confronti dei soggetti implicati nei servizi di assistenza. Occorrerà sviluppare procedure di rimostranza e includere l'alternativa di poter presentare un reclamo in forma anonima, verbale e per iscritto.

Misura 4: Supporto e Assistenza Legale

COS'È: Si tratta della fornitura di supporto e assistenza legale e professionale alla persona assistita per:

- sostenere interrogatori e colloqui con le forze di polizia e la magistratura;
- richiedere il proscioglimento dai reati commessi in seguito alla condizione di vittima di tratta;
- predisporre il processo in cui la vittima sosterrà il ruolo di testimone
POS: Preparare la Vittima-Testimone prima del Processo;
- prendere parte al processo quale testimone
POS: Sostegno alla Vittima-Testimone durante il Processo;
- richiedere un risarcimento per la privazione o il danno causato dagli autori del reato
POS: Supporto per le Richieste di Risarcimento;
- richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, a lungo termine o permanente;
- richiedere asilo;
- richiedere il ritiro dell'eventuale ordinanza di espulsione;
- revocare eventuali debiti (prestiti, assicurazione sanitaria, ecc.);
- fornire aggiornamenti relativi a eventuali procedure legali in atto;
- altro.

QUANDO: Durante la fase di assistenza a lungo termine nel luogo/paese di destinazione o dopo il rientro nel luogo/paese di origine o in un paese terzo.

CHI: Avvocati, paralegali e, nel caso di una vittima straniera, un interprete o un mediatore culturale. Nel caso in cui la persona trafficata sia un minore, anche il tutore dovrà essere presente durante le varie fasi di supporto e assistenza legali.

Le autorità/i rappresentanti statali, nominati ai sensi delle disposizioni di legge nazionali, saranno coinvolti nelle procedure succitate.

COME: Le procedure e i sistemi giuridici variano in base alle leggi nazionali del paese di destinazione. Tuttavia, gli operatori coinvolti dovranno:

- fornire informazioni accurate sia in forma orale sia per iscritto, in una lingua comprensibile dalla vittima;
- adottare un atteggiamento professionale e di supporto;
- essere riservati e non utilizzare e/o divulgare informazioni relative all'assistito senza il suo consenso;
- aiutare a reindirizzare e a valutare le alternative disponibili;
- rispettare qualunque decisione presa dalla persona assistita che deve essere stata opportunamente informata;
- assicurarsi che la persona assistita abbia compreso le procedure e le conseguenze annesse;
- in caso di minore vittima di tratta, assumere un atteggiamento consapevole e utilizzare un linguaggio idoneo alle capacità di sviluppo del minore.

Occorrerà organizzare degli incontri di gruppo per valutare la situazione giuridica dell'assistito e, in presenza di ostacoli, identificare le eventuali soluzioni applicabili.

IV POS – Rientro Volontario Assistito e Inclusione Sociale

Il rientro in patria è spesso un processo difficile per le persone trafficate, in quanto potrebbero doversi confrontare con svariati problemi sociali, familiari, sanitari, legali e finanziari e rischiare di tornare nelle stesse condizioni sociali ed economiche da cui avevano cercato di fuggire emigrando. Onde evitare il rischio di ri-vittimizzazione, i programmi di rientro e di inclusione sociale dovranno essere disponibili per tutte le persone trafficate che desiderano ritornare nel luogo di origine o che necessitano di una ricollocazione in un luogo/paese terzo. I programmi dovranno prevedere un recupero a lungo termine, l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone trafficate, evitando qualsiasi rischio di ri-vittimizzazione e di nuova tratta.

I programmi di rientro e di inclusione sociale dovranno basarsi almeno sui seguenti principi:

- volontarietà: è la persona trafficata che decide se desidera tornare nel proprio paese o se preferisce essere ricollocata in un luogo/paese terzo e usufruire dei servizi offerti;
- protezione: l'incolumità e la privacy della persona trafficata sono essenziali e pertanto dovranno essere prese tutte le misure necessarie per garantirle (es. nessuna divulgazione delle informazioni personali a terzi, valutazione del rischio prima della partenza, piano di viaggio sicuro, piano di gestione dei rischi, monitoraggio del caso);
- soluzione personalizzata: le necessità, le opinioni e le preoccupazioni della persona trafficata dovranno essere prese in seria considerazione sia durante la valutazione del relativo desiderio di tornare nel proprio paese o di essere ricollocata sia durante la preparazione delle procedure di rientro e di inclusione sociale;
- accuratezza: la persona trafficata deve essere tempestivamente e opportunamente informata su qualunque aspetto inerente la richiesta e la procedura di rientro e di assistenza sociale;
- cooperazione: una stretta collaborazione tra gli enti di supporto accreditati (es. ONG, OI, OG) dei paesi di origine, transito e destinazione è essenziale per un programma di rientro e di inclusione sociale di successo.

Misura 1	<p>DECISIONE INFORMATATA DI RIENTRO</p> <ul style="list-style-type: none"> o Fornire alla persona trafficata le informazioni pertinenti sugli aspetti legali e sociali del rientro o Ottenere il consenso scritto da parte della persona trafficata in merito alla decisione volontaria e informata di rientro
Misura 2	<p>VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE</p> <ul style="list-style-type: none"> o Informarsi sulla percezione dei rischi e della sicurezza della persona trafficata o Eseguire la valutazione dei rischi e formulare domande per diversi individui/organizzazioni del luogo/paese di origine
Misura 3	<p>PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO</p> <ul style="list-style-type: none"> o Delineare i possibili scenari di rischio e di sicurezza e le eventuali soluzioni o Informare la persona trafficata sui potenziali rischi e sulle misure di protezione disponibili
Misura 4	<p>RICERCA DEI FAMILIARI</p> <ul style="list-style-type: none"> o Identificare le reti ONG/OI o le autorità governative di competenza nel luogo/paese di origine o Avviare il processo di ricerca
Misura 5	<p>DOCUMENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> o Contattare le ambasciate/i consolati di competenza per facilitare il rientro volontario o Garantire l'attendibilità dei documenti di viaggio o Garantire la segretezza e l'accesso riservato all'archivio della persona trafficata
Misura 6	<p>PROGRAMMA DI ASSISTENZA INDIVIDUALE PRE-PARTENZA</p> <ul style="list-style-type: none"> o Raggiungere la vittima di tratta in merito all'esito della valutazione del rischio, della sicurezza e dell'inclusione sociale o Contattare gli enti erogatori dei servizi nel paese d'origine per scambiare informazioni e coordinare l'operazione di rientro o Informare la vittima di tratta in merito alla posizione personale, alle operazioni di viaggio/trasferimento, all'assistenza disponibile nel paese d'origine e al programma di reintegrazione o Ottenere conferma che la persona trafficata sarà accolta e assistita
Misura 7	<p>TRASPORTO/TRASFERIMENTO SICURO E ASSISTENZA ALL'ARRIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> o Informare l'istituzione/organizzazione del luogo/paese di origine che incontrerà la persona assistita o Fornire alla persona trafficata tutti i documenti di viaggio/informazioni/articoli necessari o Garantire l'accompagnato dei minori o Assicurarsi che la persona trafficata venga accolta/ricevuta dagli operatori dei servizi alla frontiera/aeroporto/porto del paese d'origine o Fornire alla persona trafficata istruzioni e assistenza preliminari o Confermare/ottenere conferma dell'arrivo sicuro della persona trafficata

Misura 1: Decisione Informata di Rientro

COS'È: Si tratta della decisione presa liberamente dalla vittima di tratta assistita, dopo aver ricevuto tutte le informazioni dettagliate riguardo alle alternative e ai rischi collegati alla permanenza nel luogo/paese di destinazione, al rientro nel paese d'origine o alla ricollocazione.

Nel caso in cui la persona trafficata sia un minore, quest'ultimo dovrà esclusivamente tornare nel proprio paese di origine o essere trasferito o ricollocato in un paese terzo qualora ciò sia considerato positivo in base al suo superiore interesse. Il modo migliore per portare a termine la procedura di rientro è quando la persona trafficata esprime il volontario desiderio di tornare nel paese di origine. I minori dovranno essere pienamente informati e consultati e il loro parere dovrà essere preso in seria considerazione in tutte le fasi del processo.

QUANDO: Subito dopo che l'assistito esprime il desiderio di fare ritorno al proprio paese d'origine o dopo che l'ente fornitore di assistenza prende in considerazione la possibilità di rientro o di ricollocazione in un paese terzo quale migliore alternativa praticabile per il soggetto. Ciò può avvenire in qualunque momento del processo di assistenza (tra il referral iniziale e il periodo di assistenza a lungo termine).

CHI: La persona assistita con il responsabile del caso e, in caso di persona trafficata straniera, anche l'interprete o il mediatore culturale.

COME: Il responsabile del caso dovrà fornire alla persona assistita almeno le informazioni qui di seguito elencate. Queste ultime verranno fornite sia in forma orale sia per iscritto e, nel caso di persone trafficcate straniere, in una lingua che queste ultime siano in grado di comprendere.

INFORMAZIONI PER UNA DECISIONE INFORMATA DI RIENTRO VOLONTARIO	
Per soggiornare nel luogo/paese di destinazione	Dettagli/Esempi
<p>PER persone trafficate locali o straniere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Possibilità di alloggio (case di accoglienza, appartamenti, condivisione di un appartamento ...) ✓ Informazioni sui servizi sociali disponibili ✓ Possibilità di assistenza psicosociale ✓ Possibilità di assistenza sanitaria ✓ Possibilità di istruzione supplementare ✓ Possibilità di formazione professionale ✓ Informazioni sulla situazione del mercato del lavoro ✓ Trasferimento ove necessario ✓ Procedure legali per ottenere un risarcimento <p>Informazioni supplementari PER persone trafficate straniere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Permesso di soggiorno ✓ Permesso di lavoro ✓ Possibilità di ottenere la cittadinanza ✓ Ricongiungimento familiare <p>Possibilità di frequentare corsi di lingua</p>	<p>Elenco dei servizi</p> <p>Regole</p> <p>Riferimenti dei soggetti di contatto per ulteriori informazioni</p> <p>Possibilità di finanziamenti/fondi</p> <p>Procedure di applicazione</p> <p>Riferimenti dei soggetti di contatto per ulteriori informazioni</p>
Per rientrare nel luogo/paese di origine	
<p>PER persone trafficate locali e straniere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura di valutazione sociale e del rischio ✓ Piano di gestione del rischio ✓ Documenti necessari ✓ Ricerca della famiglia (opzionale) ✓ Programma di ricollocazione pre-partenza ✓ Procedure di viaggio ✓ Possibilità di alloggio (case di accoglienza, appartamenti, condivisione di un appartamento ...) ✓ Informazioni sui servizi sociali disponibili ✓ Possibilità di assistenza psicosociale ✓ Possibilità di assistenza sanitaria ✓ Possibilità di istruzione supplementare ✓ Possibilità di formazione professionale ✓ Informazioni sulla situazione del mercato del lavoro ✓ Procedure legali per ottenere un risarcimento ✓ Altro 	<p>Elenco dei servizi</p> <p>Riferimenti dei soggetti di contatto per ulteriori informazioni</p> <p>Possibilità di finanziamenti/fondi</p>
Per la ricollocazione in un paese terzo	
<p>PER persone trafficate locali o straniere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Permesso di soggiorno ✓ Permesso di lavoro ✓ Possibilità di ottenere la cittadinanza ✓ Ricongiungimento familiare ✓ Procedura di valutazione sociale e del rischio ✓ Piano di gestione del rischio ✓ Documenti necessari ✓ Programma di ricollocazione pre-partenza 	<p>Procedure di applicazione</p> <p>Elenco dei servizi</p> <p>Regole</p> <p>Riferimenti dei soggetti di contatto per ulteriori informazioni</p>

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedure di viaggio ✓ Possibilità di alloggio (case di accoglienza, appartamenti, condivisione di un appartamento ...) ✓ Informazioni sui servizi sociali disponibili ✓ Possibilità di assistenza psicosociale ✓ Possibilità di assistenza sanitaria ✓ Possibilità di istruzione supplementare ✓ Possibilità di formazione professionale ✓ Informazioni sulla situazione del mercato del lavoro ✓ Possibilità di frequentare corsi di lingua ✓ Altro 	Possibilità di finanziamenti/fondi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Dopo aver ricevuto le informazioni, la persona trafficata assistita dovrà avere a disposizione un periodo di tempo ragionevole per prendere una decisione. La decisione sarà documentata e costituirà parte integrante del file riguardante il soggetto.

Le fasi di preparazione della partenza, del viaggio e della ricollocazione dovranno sempre garantire l'incolumità della persona trafficata, la quale dovrà avere l'opportunità di esprimere se, quando e come fare rientro nel luogo d'origine o stabilirsi in un paese terzo.

Misura 2: Valutazione del Rischio e dell'Inclusione Sociale

COS'È - Si tratta di una procedura di valutazione per determinare attentamente la sicurezza e il benessere della persona trafficata prima del suo rientro nel paese d'origine o della ricollocazione in un paese terzo. Ambisce in particolare a:

- identificare qualsiasi tipo di rischio imminente o futuro per la sua incolumità;
- identificare qualsiasi tipo di rischio imminente o futuro per l'incolumità di familiari e amici;
- accertare le possibilità di inclusione sociale nel paese d'origine o in un paese terzo.

QUANDO - Subito dopo che la persona trafficata decide di voler rientrare nel proprio paese o stabilirsi in un paese terzo.

In caso di minore, tale valutazione dovrà essere fatta congiuntamente all'identificazione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE PER IL RIENTRO VOLONTARIO ASSISTITO

Domande consigliate

Per la persona trafficata

- 1
- Come si sentirebbe se tornasse a casa?
 - Dove si sentirebbe al sicuro?
 - Qualcuno ha minacciato la sua famiglia e/o i suoi amici ?
 - Qualcuno l'ha minacciata?
 - I trafficanti/sfruttatori sanno dove lei/la sua famiglia abita?
 - I trafficanti/sfruttatori fanno parte della sua famiglia, della sua cerchia di amici, o di gruppi sociali a lei vicini?
 - Cosa si potrebbe fare affinché lei si senta al sicuro?
 - Quale sarà la reazione della sua famiglia/amici quando lei tornerà nel suo paese d'origine?
 - Intende tornare a scuola, al lavoro, all'università, ecc.?
 - Qual è la cosa peggiore che le potrebbe capitare quando sarà di nuovo a casa?
 - Come pensa di affrontare la cosa?
 - Che cosa potrebbe fare lei o che cosa potrebbe essere fatto per evitare questo?

Per le forze di polizia e l'autorità giudiziaria

- 2
- I trafficanti/sfruttatori hanno minacciato la famiglia o gli amici?
 - I conoscenti dei trafficanti/sfruttatori fanno parte della famiglia, della cerchia di amici o di un gruppo sociale?
 - I trafficanti/sfruttatori conoscono il luogo dove risiede la persona trafficata?
 - La polizia del luogo/paese d'origine è preparata e in grado di proteggere la persona da eventuali ritorsioni o violenze? (nel caso di persona straniera o locale originaria di un'altra area del paese)
 - È stata sporta denuncia penale contro il/i autore del reato/i?
 - Si tratta di un solo autore o di un gruppo criminale organizzato?
 - Che relazione hanno gli eventuali autori del reato con la vittima?
 - È in grado di fornire schedari della polizia e/o altre informazioni da parte di terzi?

Per centri di segnalazione nazionali, ONG, OI, missioni diplomatiche e consolari

- 3
- La persona trafficata dovrà affrontare la minaccia di azioni penali o di sanzioni civili per azioni intraprese durante lo sfruttamento?
 - Come sono le condizioni delle infrastrutture?
 - Il luogo di residenza è accessibile?
 - La polizia locale è in grado di proteggere la persona trafficata?
 - La persona trafficata dovrà affrontare la stigmatizzazione, l'emarginazione e l'isolamento sociale?
 - La persona trafficata ottempererà ai requisiti per avere accesso al programma testimoni?
 - La persona trafficata avrà accesso ai servizi sociali locali?
 - La persona trafficata avrà accesso alle istituzioni che forniscono alloggio?
 - La persona trafficata avrà accesso alle cure e all'assistenza medica?
 - La persona trafficata avrà accesso alla consulenza psicologica?
 - La persona trafficata avrà accesso alla consulenza e all'assistenza legali?
 - La persona trafficata sarà in grado di riprendere la formazione professionale o continuare gli studi?
 - La persona trafficata avrà accesso a un tipo di sistemazione permanente?
 - Come si può definire la qualità di questa soluzione?
 - La persona trafficata potrà permettersi una sicurezza economica indipendente e a lungo termine?
 - Sarà possibile tornare presso la famiglia?
 - Come sono le attuali condizioni della famiglia (violenza, ecc.)?
 - Come sono le attuali condizioni della collettività?
 - Sono in corso disordini civili?

Per il responsabile del caso e/o gli operatori degli enti di assistenza

Raccolta e revisione delle documentazioni relative alla valutazione del rischio iniziale e a medio termine e di altri tipi di documentazione che possono contribuire a determinare le condizioni fisiche e psicologiche dell'assistito e a valutare le condizioni sociali, politiche ed economiche del luogo di rientro o di ricollocazione.

Dopo la valutazione, la persona trafficata dovrà essere immediatamente informata in merito all'esito finale.

Una persona trafficata dovrà fare rientro nel paese d'origine soltanto qualora questa sia la sua reale volontà e nel caso in cui sia possibile garantirne la sicurezza. Altrimenti, occorrerà prevedere la possibilità di una permanenza legale nel paese di destinazione o di una ricollocazione in un paese terzo.

Misura 3: Piano di Gestione del Rischio

COS'È: Si tratta di un documento ideato per gestire i fattori di rischio identificati attraverso la valutazione del rischio. L'obiettivo del piano consiste nel ridurre i rischi e gestirli in modo efficace per garantire la protezione della persona assistita, dei relativi familiari e amici e dello staff che la assiste.

QUANDO: Dovrà essere messo a punto una volta ultimata la valutazione del rischio e dell'inclusione sociale.

COME: Il piano di gestione del rischio dovrà comprendere i rischi identificati, specificando il livello minimo di standard di sicurezza e le procedure appropriate per garantire che ogni rischio elencato sia ridotto e gestito in maniera efficace. Il piano dovrà contemplare la riservatezza.

Il piano dovrà essere regolarmente revisionato e aggiornato nel luogo/paese di origine o nel paese terzo, una volta che la persona trafficata sarà stata ricollocata.

La persona trafficata dovrà essere debitamente informata circa i potenziali rischi e le misure che verranno adottate per proteggere sia lei sia i relativi familiari e amici.

Misura 4: Ricerca dei Familiari

COS'È: Si tratta di una procedura che consente di rintracciare la famiglia, qualora la persona assistita non riesca a contattarla e desideri farlo prima del rientro.

QUANDO: Simultaneamente alla valutazione del rischio, durante la quale è essenziale verificare se i membri della famiglia sono coinvolti o sono sospetti complici della tratta.

Nel caso di persone trafficate cittadine dello stato interessato, il processo di ricerca familiare verrà portato a termine dal responsabile del caso dell'ente che fornisce assistenza, in stretta collaborazione con gli attori locali e nazionali competenti, che applicheranno le stesse POS citate.

Nel caso in cui la persona trafficata sia un minore, il contatto con la relativa famiglia dovrà essere agevolato, proponendo sia al minore sia alla famiglia programmi di assistenza sociale. Tuttavia, un minore trafficato non dovrà essere forzatamente spinto al rientro nel caso in cui la famiglia non sia stata rintracciata, non acconsenta al suo ritorno, non sia in grado di fornirgli assistenza immediata e a lungo termine, sia coinvolta nel caso di tratta o ne risulti potenziale complice. È possibile prendere in considerazione altre adeguate soluzioni di assistenza solo qualora il minore acconsenta e le condizioni legali e sociali lo permettano.

Si dovranno favorire le attività per il ricongiungimento dei minori con i loro genitori allorché giunti sul territorio italiano e applicare quanto indicato dal DPCM in attuazione all'art. 4 del D.Lgs 24/2014 relativamente all'informazione sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di protezione internazionale e alla determinazione della minore età mediante i meccanismi individuati.

Misura 5: Documenti

COS'È: Qualunque documento di identità o di viaggio di cui la persona trafficata abbia bisogno per poter rientrare e che risulti necessario per agevolare il rilascio di documenti temporanei di identità e/o di viaggio.

QUANDO: I documenti dovranno essere richiesti nel momento in cui la persona trafficata decida di voler tornare nel proprio paese di origine o di insediarsi in un paese terzo. I suddetti documenti saranno rilasciati tempestivamente in forma gratuita o poco onerosa.

Se i documenti di viaggio non possono essere ottenuti dal paese di origine, la persona trafficata potrà ricevere un documento temporaneo rilasciato dalle autorità nazionali del paese di destinazione.

I documenti di viaggio non dovranno attestare la condizione di vittima di tratta del soggetto né la condizione di immigrato irregolare, in quanto questo potrebbe comportare l'avvio di azioni penali o di procedimenti amministrativi.

In caso di persona trafficata straniera, i documenti d'identità verranno rilasciati dalle autorità locali o nazionali di competenza.

Al fine di garantire la sicurezza, sarà opportuno mantenere riservate le informazioni personali relative alla persona trafficata; dovrà potervi accedere solo ed esclusivamente un ristretto numero di persone. Quindi, quando occorrerà comunicare con qualcuno, incluso il personale diplomatico o l'ambasciata, sarà necessario adottare misure di cautela nel fornire soltanto la quantità minima di informazioni richieste per ottenere i documenti necessari o l'assistenza.

Misura 6: Programma di Assistenza Individuale Pre-partenza

COS'È: Si tratta di un programma che descrive in dettaglio le fasi e le misure che verranno intraprese nei riguardi della persona trafficata che esprime la propria volontà di fare rientro nel paese di origine o di stabilirsi in un paese terzo e ricevere assistenza supplementare. Diversamente, la persona trafficata dovrà solamente ricevere una lista di contatti degli enti erogatori di servizi di assistenza disponibili nel luogo/paese di origine.

Nel caso di minore trafficato, il programma di inclusione sociale pre-partenza viene sostituito dalla relazione redatta dalle autorità competenti del paese d'origine del minore che accerta che lo stato ha (a) stabilito la giurisdizione sul minore, e (b) predisposto una soluzione duratura per quanto riguarda l'assistenza e la protezione a lungo termine del minore. Lo stato di destinazione predisporrà i preparativi per il rientro soltanto previo ricevimento di tale relazione o in seguito alla decisione presa dal tribunale che stabilisce il rientro del minore nel paese di origine.

QUANDO: Prima del rientro o della ricollocazione in un paese terzo.

È fondamentale condividere tutte le informazioni raccolte con la persona trafficata per garantire che il rientro avvenga dietro consenso del tutto informato. Il processo di rientro dovrà evitare la ri-vittimizzazione e assicurare l'inclusione sociale dell'assistito. Di conseguenza, la persona trafficata dovrà essere informata e dovrà discutere dei seguenti temi con il responsabile del caso:

INFORMAZIONI/TEMI DA DISCUTERE
<p>Esito delle valutazioni per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Rischi presenti e futuri o Misure di sicurezza o Possibilità di inclusione sociale o Condizioni di salute
<p>Documenti d'identità e documenti di viaggio</p>
<p>Come si svolgerà il trasferimento da un paese all'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Accompagnato o non accompagnato o Mezzi di trasporto o Accesso a cibo e bevande o Problemi di denaro o Assistenza durante il trasporto o Chi accoglierà la persona trafficata al suo arrivo (se il caso) o Come riconoscere il rappresentante dell'organizzazione d'accoglienza durante il trasporto e all'arrivo o Rischi legati alla sicurezza
<p>Informazioni relative ai primi giorni di permanenza nel luogo/paese d'origine:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Diritti e opzioni della persona trafficata che fa rientro in patria o Possibilità di alloggio o Possibilità di assistenza o Dettagli contatti di organizzazioni/istituzioni idonee o Rischi legati alla sicurezza
<p>Programma di inclusione sociale individuale pre-partenza</p>

Misura 7: Trasporto Sicuro/Trasferimento e Assistenza all'Arrivo

COS'È: Si tratta del trasporto sicuro o del trasferimento della persona trafficata dalla struttura ospitante del luogo/paese di destinazione alla nuova struttura identificata nel luogo/paese di origine.

QUANDO: Dopo il rilascio dei documenti di viaggio e dei biglietti emessi per una data prestabilita, se sono state soddisfatte tutte le condizioni di un rientro sicuro.

CHI: I soggetti designati dalle organizzazioni governative, non governative o internazionali, responsabili del rientro. Le istituzioni nazionali responsabili del rientro variano a seconda delle leggi nazionali.

COME: Prima della partenza, la persona trafficata dovrà ricevere tutti i mezzi essenziali per il rientro:

- documenti di viaggio e/o d'identità;
- biglietto di viaggio;
- numeri di telefono di emergenza;
- cellulare provvisto di carta SIM e caricatore;
- informazioni su come riconoscere la persona che la vittima incontrerà durante il transito

- e/o che la accoglierà all'arrivo (se il caso);
- informazioni su eventuali punti di incontro durante il transito e/o all'arrivo;
- effetti personali;
- mappa della città di arrivo, se non conosciuta dalla vittima;
- altro.

La persona trafficata dovrà essere accompagnata in tutta sicurezza al luogo della partenza (es. aeroporto, stazione dei pullman, ecc.). La persona trafficata dovrà essere assistita durante le procedure di check-in all'aeroporto, durante il transito o all'attraversamento della frontiera. In alcuni casi, per via di gravi motivi di sicurezza, la persona trafficata sarà scortata dal luogo della partenza fino al luogo di destinazione. In caso di persone con problemi mentali, dovranno essere previste speciali procedure.

I minori dovranno sempre essere accompagnati durante il rientro. Un adulto responsabile individuato dai servizi di tutela dei minori e dai servizi sociali dello stato di accoglienza deve accertarsi che il minore venga accompagnato presso il punto in cui sarà affidato all'assistenza di un tutore o del rappresentante dei servizi sociali nominato nel paese di origine e che il soggetto che prende in carico il minore sia in possesso di documentazione attendibile.

Per ridurre il rischio che la persona trafficata che ha optato per il rientro venga prelevata dai trafficanti, al confine/aeroporto/porto dovrà essere presente un ente accreditato del paese di origine, pronto ad accogliere la persona trafficata.

Chi accoglierà la persona trafficata al suo arrivo dovrà presentarsi e spiegare quali saranno i prossimi passi da intraprendere. Alla persona trafficata dovrà anche essere chiesto se ha bisogni da soddisfare.

Una volta avvenuto il rientro nel luogo/paese di origine o il ricollocamento in un paese terzo, il processo di inclusione sociale dovrà essere avviato e il Programma di Assistenza Individuale (PAI) implementato: *POS: Assistenza a Lungo Termine e Inclusione Sociale*

V POS – Procedimenti Penali e Civili

Tutti gli Stati dovranno garantire l'accesso alla giustizia e un trattamento imparziale alle persone trafficate, che dovranno essere pienamente informate e sostenute una volta coinvolte in procedimenti penali e civili. L'accesso ad informazioni complete e chiare è essenziale per consentire alle vittime di partecipare attivamente in qualsiasi procedimento, di ridurre il proprio stress psicologico e di far valere i propri diritti.

La rappresentanza e l'assistenza legale dovranno essere parte integrante di qualsiasi programma di protezione delle vittime. I protocolli formalizzati tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge e gli enti che forniscono i servizi di assistenza alle persone trafficate sono un mezzo efficace per proteggere appieno i diritti delle persone assistite, in qualsiasi fase dei procedimenti giudiziari.

In alcuni casi, la vittima può avere l'esigenza di essere protetta da possibili ritorsioni e danni arrecati da parte dei trafficanti e degli sfruttatori e di individui ad essi collegati. La protezione di una vittima in quanto testimone di reato (es. tratta di persone e altri reati ad essa connessi) richiede soluzioni personalizzate che devono essere implementate dalle forze dell'ordine, dai pubblici ministeri, dai giudici e dagli enti di assistenza, che devono operare in stretta collaborazione. Verrà condotta una valutazione del rischio per determinare se è in pericolo la sicurezza fisica della vittima (di familiari ed amici) e, se necessario, saranno stanziati risorse speciali per garantire la sua protezione (e quella di familiari e amici).

Nel caso in cui la vittima sia un minore, tutte le decisioni concernenti la partecipazione, la collaborazione e l'assistenza in sede di procedimenti penali e giudiziari dovranno essere prese dal tutore del minore, in consultazione con quest'ultimo e la relativa famiglia, nel caso in cui essa non possieda la custodia del minore ma detenga i diritti genitoriali, a condizione che ciò non vada a scapito del minore.

Una vittima di tratta di esseri umani ha il diritto di ricevere un risarcimento per i danni fisici e psicologici subiti e per i salari non percepiti mediante azioni in sede civile, in sede penale o tramite procedimenti amministrativi.

Le persone vittime di tratta non dovranno essere soggette ad azioni detentive, persecuzioni e ammende a causa del soggiorno irregolare nel paese o per la partecipazione ad attività illegali risultanti dalla loro esperienza di tratta. Conformemente alla legislazione penale nazionale, occorrerebbe quindi considerare l'applicabilità di cause di non punibilità per i reati commessi quale conseguenza della coercizione subita durante l'esperienza di tratta.

PROCEDIMENTI PENALI E CIVILI

Misura 1	<p>INDAGINI E RACCOLTA DI PROVE</p> <ul style="list-style-type: none"> o Informare la persona trafficata in merito ai diritti/obblighi in caso di collaborazione con le istituzioni incaricate dell'applicazione della legge e/o di partecipazione ai processi o Consultare il case manager/gli enti di assistenza riguardo alle condizioni psicologiche della persona trafficata o Nel caso in cui la persona trafficata rifiuti di cooperare, verificare che i metodi di indagine e di raccolta prove non vadano a scapito della sua incolumità
Misura 2	<p>SOSTEGNO ALLA VITTIMA-TESTIMONE PRIMA DEL PROCESSO</p> <ul style="list-style-type: none"> o Fornire informazioni sul ruolo della vittima nel procedimento penale e tempestivi aggiornamenti sul caso o Fornire consulenza e assistenza in merito alla fase del processo
Misura 3	<p>SOSTEGNO ALLA VITTIMA-TESTIMONE DURANTE IL PROCESSO</p> <ul style="list-style-type: none"> o Fornire protezione fisica e garantire la privacy o Predisporre tutte le misure necessarie per la massima protezione (es. video testimonianza, udienze a porte chiuse, aree di attesa speciali, interpretariato ...)
Misura 4	<p>SOSTEGNO ALLA VITTIMA-TESTIMONE DOPO IL PROCESSO</p> <ul style="list-style-type: none"> o Informare la vittima riguardo ai vari rischi/opzioni collegati al rientro nel luogo/paese di origine, alla permanenza nel paese di destinazione, alla ricollocazione in un paese terzo
Misura 5	<p>SUPPORTO PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> o Informare la vittima sui propri diritti di ricevere un risarcimento e sulle procedure legali connesse o Assicurare assistenza legale gratuita durante le procedure

Misura 1: Indagini e Raccolta Prove

COS'È: Si tratta della procedura di indagine di un caso di tratta e di raccolta prove per lo svolgimento di indagini condotte dalle Forze dell'Ordine e della relativa presentazione in fase di procedimento giudiziario per comprovare o confutare una domanda sotto interrogatorio. Le prove possono comprendere, inter-alia, testimonianze, documenti, fotografie, mappe e videoregistrazioni.

QUANDO: Dal momento in cui una persona trafficata accorda il proprio consenso informato per cooperare fino al termine del procedimento giudiziario in oggetto. Tuttavia, l'incolumità e il benessere della persona trafficata dovranno essere di primaria importanza e avere precedenza sulla raccolta di prove.

CHI: Personale delle Forze dell'Ordine debitamente formato, insieme a un pubblico ministero (se previsto dalla legislazione nazionale), il mediatore culturale e/o uno psicologo dell'ente di assistenza.

COME: Attraverso indagini proattive (es. indagini deduttive) e indagini reattive (es. interrogatori con la vittima).

Nel caso in cui una persona trafficata dia il proprio consenso scritto per essere sottoposta ad interrogatorio, prima dell'inizio del colloquio, dovrà essere pienamente informata in forma orale e/o scritta in merito a:

- o diritti e responsabilità connessi all'interrogatorio volto alla raccolta di prove;
- o diritti e responsabilità nel caso in cui la vittima fornisca alle Forze dell'Ordine informazioni confidenziali relative al reato ed ai suoi autori senza comparire come testimone;
- o diritti e responsabilità nel caso in cui la vittima fornisca alle Forze dell'Ordine informazioni intenzionalmente false;
- o diritti e responsabilità nel caso in cui la vittima decida di esporre denuncia o di collaborare con le Forze dell'Ordine;
- o procedure processuali (es. nessun contatto con il/autore/i del reato, udienze a porte chiuse/aperte, ecc.);
- o fasi del procedimento giudiziario;
- o possibilità di presentare richiesta di risarcimento per danni, perdite o lesioni subite;
- o incolumità personale;
- o incolumità dei membri familiari o di altre persone vicine alla vittima;
- o riservatezza e rischio di divulgazione delle informazioni;
- o altro.

Prima dell'interrogatorio, sarà necessario consultare il case manager/enti di assistenza in merito alle condizioni psicologiche della persona trafficata e a come formulare determinate domande.

Se la persona trafficata è straniera, non sarà possibile contattare né le autorità competenti del paese di origine né i servizi consolari per raccogliere le prove qualora la vittima non abbia fornito il proprio consenso scritto e nel caso in cui la sua incolumità possa essere messa in pericolo prima, durante o dopo il processo.

Misura 2: Sostegno alla Vittima-Testimone prima del Processo

COS'È - Si tratta della procedura che garantisce che la persona trafficata che ha deciso o a cui è stato richiesto di testimoniare in un procedimento penale è:

- assolutamente consapevole dei propri diritti e obblighi:
 - diritto di presenziare alle udienze;
 - diritto ad un interpretariato idoneo;
 - diritto di fornire nuove prove e porre domande in tribunale;
 - diritto a un processo a porte chiuse;
 - diritto ad avere un avvocato (nel caso in cui abbia la funzione di testimone);

- piena consapevolezza dell'importanza della testimonianza per l'azione giudiziaria e delle eventuali conseguenze;
- piena consapevolezza del ruolo delle varie persone coinvolte nel procedimento giudiziario;
- piena consapevolezza, ove applicabile, che le informazioni fornite possono essere oggetto di richiesta di divulgazione;
- piena consapevolezza dello svolgimento del processo;
- diritto ad avere supporto psicologico;
- diritto all'implementazione di misure di sicurezza.

QUANDO - Prima del processo.

CHI - L'avvocato, il case manager e l'interprete o il mediatore culturale (nel caso di una vittima straniera), uno psicologo (quando necessario) dell'organizzazione che fornisce assistenza. Si consiglia in generale di contenere il più possibile il numero delle persone coinvolte nel processo.

DOVE - In un ambiente confortevole nelle strutture dell'organizzazione che fornisce assistenza e, in parte, in alcuni casi, dove avrà luogo il processo.

COME - La vittima-testimone riceverà tutte le informazioni necessarie, in forma orale e scritta, per poter presenziare al processo. Ove consentito, la vittima-testimone riceverà anche una copia delle sue precedenti dichiarazioni. È possibile che la vittima-testimone venga condotta in tribunale prima della data del processo, per familiarizzare con l'edificio e con l'aula di tribunale. Se consentito, la vittima potrà sedersi al banco dei testimoni, mentre la persona che la accompagna illustrerà in che modo si svolgerà il processo.

La vittima-testimone riceverà inoltre informazioni sul luogo di incontro del giorno del processo e su eventuali procedure di scorta.

Misura 3: Sostegno alla Vittima-Testimone durante il Processo

COS'È - Si tratta di provvedere al supporto psicologico, legale e di sicurezza della vittima, al fine di minimizzare i rischi di incolumità personale e di ri-vittimizzazione in seguito alla sua partecipazione al procedimento giudiziario. Ciò consentirà alla vittima di sentirsi al sicuro e di fornire una dichiarazione significativa.

QUANDO - Durante il processo.

CHI - Le Forze dell'Ordine, il pubblico ministero, il giudice, il rappresentante legale, il case manager e l'interprete o il mediatore culturale (nel caso di vittima straniera), a seconda della legislazione nazionale.

COME - Il supporto durante il processo può essere fornito attraverso:

- o protezione fisica della vittima-testimone;
- o registrazione della testimonianza, videoconferenza in modo che la vittima-testimone non sia costretta a presenziare personalmente o quantomeno ad incontrare faccia a faccia l'autore del reato (es. video-testimonianza, TV a circuito chiuso, utilizzo di schermi, testimonianza in aule di tribunale, dichiarazione scritta da leggere durante il processo, udienza a porte chiuse prima del processo);
- o una serie di domande non superflue, offensive o che possano comportare una ri-vittimizzazione della persona trafficata;
- o servizio di scorta delle vittime-testimoni verso il tribunale, dentro e fuori quest'ultimo;
- o il mancato contatto con l'autore del reato o con la sua famiglia quando la vittima-testimone entra in tribunale (es. utilizzo dell'entrata secondaria, sale d'attesa separate, ecc.);
- o presenza di persone di sostegno che stiano a fianco del testimone durante la testimonianza;
- o interpretariato appropriato;
- o esclusione di spettatori dall'aula di tribunale;
- o nessuna divulgazione di informazioni a mezzo stampa o, qualora ciò non fosse possibile, garanzia di protezione dei dati sensibili (es. storia personale, nome e fotografia della vittima-testimone).

Le norme e le metodologie di partecipazione dei minori alle indagini, ai procedimenti giudiziari e ad altri procedimenti legali, variano a seconda del paese. Tuttavia, tutti i paesi hanno messo a punto misure specifiche per proteggere gli interessi e tutelare i diritti del minore in tale ambito, se questi è coinvolto come vittima o testimone.

Misura 4: Sostegno alla Vittima-Testimone dopo il Processo

COS'È - Si tratta del supporto offerto alla vittima alla conclusione del procedimento giudiziario. In base alla volontà espressa dalla vittima, alla valutazione del rischio espletata e alle possibilità legali disponibili, la vittima-testimone:

- resterà nel paese di destinazione- POS Assistenza a Lungo Termine e Inclusione Sociale;
- rientrerà nel paese d'origine- POS Rientro e Inclusione Sociale;
- verrà reinserita in un paese terzo- POS Rientro e Inclusione Sociale.

Al fine di garantire l'incolumità della persona trafficata, dopo il processo, occorrerà implementare misure di sicurezza supplementari.

QUANDO - Dopo il processo e, per quanto concerne le misure di sicurezza, finché sarà in pericolo l'incolumità della vittima.

CHI - Gli attori delle organizzazioni pertinenti coinvolte nella fornitura dei servizi identificati e, nel caso di misure di sicurezza, le Forze dell'Ordine in stretta collaborazione con gli enti di assistenza.

COME - In base alle misure di sicurezza preferite, vedere "Sezione Come" delle Procedure Operative Standard (POS) in questione: POS Assistenza Lungo Termine e Inclusione Sociale e POS Rientro e Inclusione Sociale.

Qualora sia necessario adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere la vittima, occorrerà immediatamente effettuare una nuova valutazione del rischio e, conseguentemente, modificare il piano di gestione del rischio. La vittima dovrà fornire il proprio consenso scritto per l'implementazione del piano e dovrà essere tempestivamente informata riguardo ad eventuali modifiche apportate (es. la remissione in libertà dell'autore del reato).

Misura 5: Supporto per le Richieste di Risarcimento

COS'È - Si tratta della procedura per sostenere la vittima e aiutarla ad ottenere i danni materiali e morali dagli autori del reato e/o dallo Stato per il danno fisico e mentale e i salari non corrisposti durante l'esperienza di tratta e di sfruttamento.

Il risarcimento può essere ottenuto dagli autori del reato attraverso procedimenti giudiziari e azioni civili e/o dallo Stato attraverso un fondo ad hoc per le vittime (quando previsto dalla legislazione nazionale). Il risarcimento non solo sostiene praticamente l'inclusione sociale delle vittime, ma riconosce anche che la tratta è un crimine per cui gli autori del reato devono essere puniti e le vittime ricompensate. Pertanto, il risarcimento deve essere considerato come un mezzo per porre rimedio alle violazioni dei diritti subite dalle persone trafficate.

Dovranno essere definiti programmi statali specifici per garantire il risarcimento delle vittime qualora non siano disponibili altre fonti (es. i beni dei criminali non possono essere confiscati, i colpevoli sono perseguiti in un altro paese e non possono essere rintracciati e perseguiti, ecc.). La confisca dei beni dei criminali dovrà essere incoraggiata come modalità per incrementare i fondi di risarcimento statali.

Anche gli immigrati irregolari che sono stati oggetto di tratta devono avere accesso al risarcimento.

In nessun caso, la decisione sul risarcimento sarà condizionata dalla sentenza pronunciata nei confronti dell'autore o degli autori del reato.

QUANDO - In base alle leggi nazionali del paese della persona trafficata, alle leggi nazionali del paese dell'autore di reato e alle leggi nazionali del paese in cui è stato commesso il crimine, qualora queste differiscano tra loro.

CHI - Le Forze dell'Ordine, i pubblici ministeri, l'avvocato, il mediatore culturale (quando necessario), il case manager dell'ente che fornisce assistenza, dovranno dare informazioni sui diritti e sulle procedure per richiedere il risarcimento.

COME - La richiesta dovrà essere presentata dalla persona trafficata o dal suo legale rappresentante al tribunale o a qualsiasi altra autorità di competenza a seconda del sistema vigente nel paese. Per far questo, la persona trafficata dovrà essere:

- o pienamente informata in merito al proprio diritto di richiedere il risarcimento e alle procedure legali necessarie da seguire;
- o provvisto di assistenza legale gratuita durante le procedure;
- o psicologicamente supportato durante tutte le procedure.

